SENATO DELLA REPUBBLICA

---- IX LEGISLATURA ----

n. 69

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI-

(Pervenute dal 18 giugno al 1º luglio 1985)

	IND	ICE	
BUFFONI: Sulla veridicità della notizia secondo la quale la Guardia di finanza sarebbe in procinto di acquistare degli USA due aerei «King Air» al posto degli aerei da ricognizione «Canguro» prodotti dalla SIAI-Marchetti del gruppo Agusta (899) (risp. VISENTINI, ministro delle fi-		GIANOTTI: Per il ripristino della erogazione dell'assegno di confine spettante a Franco Falasconi, capo impianto materiale trazione della stazione di Modane (1780) (risp. SIGNORILE, ministro dei trasporti) Pag.	1210
nanze) Pag. CARMENO, IANNONE: Sulla mancata applicazione della legge n. 391 del 1984, in base alla quale la pensione di reversibilità viene estesa agli orfani maggiorenni studenti universitari fi-	1202	GIURA LONGO ed altri: Sull'elenco degli enti pubblici e privati per i quali la Guardia di finanza ha riscontrato irregolarità nella denuncia dei redditi (1571) (risp. VISENTINI, ministro delle finanze)	1212
no al compimento del 26° anno di età (1400) (risp. Goria, ministro del tesoro)	1203	MASCIADRI: Per conoscere l'opinione del Gover- no in merito alla Raccomandazione n. 414, concernente la cooperazione tra Europa e Stati	
DE CATALDO: Sulle iniziative che si intendono assumere per garantire, ai fini della tutela degli utenti del sistema bancario, una maggiore trasparenza e correttezza nella contabilità degli istituti di credito, con particolare riferimento ai		Uniti nel settore delle tecnologie avanzate, approvata dall'Assemblea dell'Unione europea occidentale il 4 dicembre 1984 (1559) (risp. Fioret, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	1215
casi relativi alla Banca popolare di Cesena ed al Credito romagnolo (1268) (risp. Martinazzo- Li, ministro di grazia e giustizia)	1204	Sulle iniziative adottate dai Ministri degli esteri e della difesa in attuazione alla Raccomandazio- ne n. 416, approvata il 5 dicembre 1984 dal- l'UEO, concernente il potenziamento degli or- gani tecnici dell'Assemblea stessa (Agenzia per	
FLAMIGNI: Sui detenuti deceduti all'interno degli istituti di prevenzione e pena nel corso del 1984 e sulle cause del decesso (1893) (risp. MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia)	1205	il controllo degli armamenti e Comitato permanente per gli armamenti) (1561) (risp. Fioret, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	1216
FLAMIGNI, TEDESCO TATÒ: Per il potenziamento dell'organico ed il miglioramento delle condizioni di lavoro degli agenti di custodia in servizio presso il carcere dell'Ucciardone di Palermo (1879) (risp. MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia)	1207	Sulle iniziative da assumere in attuazione della Raccomandazione n. 836, approvata dal Consiglio d'Europa per migliorare la cooperazione tecnologica con gli Stati Uniti ed eliminare le misure protezionistiche (1689) (risp. Fioret, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	1217
FRASCA: Sull'opinione del Governo in merito al- l'utilizzazione militare dello spazio (1592) (risp. FIORET, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)	1209	MITROTTI: Per la corresponsione delle somme indebitamente trattenute dalle retribuzioni dei dipendenti dell'Ufficio tecnico erariale di Bari, assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977 (1346) (risp. VISENTINI, ministro delle finanze)	1218

1° Luglio 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 69

MURMURA: Sugli accordi in essere tra lo Stato italiano e la Scuola germanica di Roma ai fini dell'ammissione e della selezione degli studenti (1692) (risp. Fioret, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

1219

NERI: Per l'adozione di provvedimenti a seguito delle notizie secondo le quali l'«Alluminio Italia» sarebbe intenzionata a realizzare una sezione per motrici in provincia di Bolzano anzichè a Feltre (Belluno) (1427) (risp. DARIDA, ministro delle partecipazioni statali)

PALUMBO: Sui provvedimenti adottati nei confronti dei responsabili del disservizio verificatosi nel volo Reggio Calabria-Roma del 16 marzo 1985 (1820) (risp. SIGNORILE, ministro dei trasporti)

1221

RIGGIO: Sulle discriminazioni effettuate nella applicazione delle tariffe aeree ridotte, con particolare riferimento alla penalizzazione dei voli per e dalla Sicilia (1390) (risp. SIGNORILE, ministro dei trasporti)

1221

Sul sequestro del peschereccio «Santa Rita» da parte delle motovedette tunisine (1446) (risp. RAFFAELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

1223

Per un intervento volto ad evitare la riduzione dell'organico da parte della Italtel di Villagrazia (Palermo) (1749) (risp. Darida, ministro delle partecipazioni statali)

1223

ferente.

Per un intervento volto alla sollecita ristrutturazione dei complessi scolastici di Bagheria (Palermo), con particolare riferimento alla scuola media di via Boccadifalco (1778) (risp. FALCUC-CI, ministro della pubblica istruzione)

1224

Per l'istituzione di un ruolo ad esaurimento destinato agli appartenenti all'ex categoria direttiva del parastato in sede d'attuazione della legge n. 72 del 1985, che sancisce l'equiparazione tra dirigenza statale e parastatale (1914) (risp. Ga-SPARI, ministro senza portafoglio par la funzione pubblica)

1225

RUSSO: Per la costituzione delle commissioni giuridicatrici dei concorsi pubblici per titoli ed esami di accesso alla dirigenza secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (1845) (risp. GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica)

1225

SALVATO: Sullo stato di applicazione della legislazione sull'adozione nel distretto di Napoli, con particolare riferimento all'ordine di prelie-", del Tribunale dei minori di Napoli, di un

bambino affidato ai coniugi De Simone-Gentile dalla madre signora Ciullo (1723) (risp. MARTI-NAZZOLI, ministro di grazia e giustizia) Pag. 1227

Per un'inchiesta volta a far luce sulle responsabilità in merito a presunti pestaggi subiti da detenuti nel carcere di Poggioreale (Napoli) (1773) (risp. Martinazzoli, ministro di grazia e giustizia)

1230

1220

BUFFONI. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere se corrisponde a verità che la Guardia di finanza è in procinto di acquistare n. 2 aerei americani « King Air » della Beechraft allo scopo di utilizzarli nella repressione dei reati di sua competenza ed in particolare nella sorveglianza delle coste.

Detta decisione, e la conseguente scelta, se corrispondenti al vero, sarebbero del tutto censurabili, gravi ed inaccettabili, in quanto i suddetti aerei, essendo pressurizzati, consentono il volo oltre i 4.000 metri, caratteristica, questa, non necessaria per l'impiego in servizi di vigilanza delle coste o nella generica repressione del contrabbando, mentre nel caso in cui l'impiego degli aerei fosse diverso si chiede di conoscere in cosa consisterebbe tale uso dif-

Il costo dei « King Air » è di oltre 3 miliardi di lire, contro gli 800 milioni di costo del « Canguro », aereo da ricognizione della SIAI-Marchetti, del gruppo Agusta, quindi di produzione italiana e per di più di una azienda leader del settore facente capo alle Partecipazioni statali.

Poichè il velivolo « Canguro » è un aereo più adatto alla sorveglianza marittima, si chiede come mai il Ministero non abbia optato per l'acquisto di un prodotto italiano di rilevante minor costo e del tutto affidabile, e ciò anche in considerazione della gravissima crisi in atto nel settore aeronautico italiano, e del gruppo Agusta in particolare, che vede in questo momento ben 5.000 addetti coinvolti in un provvedimento di cassa integrazione guadagni.

(4 - 00899)

(24 maggio 1984)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 69

RISPOSTA. — Nel marzo del 1983 si è provveduto alla nomina di una commissione con l'incarico di procedere ad una ricerca di mercato in ambito mondiale per la scelta di un velivolo ad ala fissa, idoneo a svolgere, efficacemente ed « ognitempo », compiti di esplorazione marittima a largo raggio e per verificare se, in termini tecnici ed economici, fosse realizzabile l'ipotesi di dotare la Guardia di finanza di velivoli che assicurassero il necessario supporto aereo alle nuove unità navali (pattugliatori da oltre 100 tonnellate di dislocamento) di prossima entrata in esercizio e destinate prevalentemente al contrasto dei traffici illeciti, via mare, di tabacchi, stupefacenti ed armi.

La predetta commissione, composta da ufficiali della Guardia di finanza e dell'Aeronautica militare, dopo aver esaminato 27 offerte di industrie aeronautiche relative a 30 velivoli, ha rilevato che l'aereo che rispondeva appieno alle necessità operative del Corpo era il Beechraft B200T « King Air » e che nessuno dei tre velivoli italiani presentati, tra cui il SIAI-Marchetti « Canguro » offerto al prezzo di 4.276 milioni, possedeva i requisiti richiesti per lo svolgimento dei compiti previsti, requisiti tra i quali va annoverata la « pressurizzazione »; tale caratteristica, invero, era stata ritenuta necessaria per l'esecuzione di missioni « ognitempo » e per assicurare un notevole risparmio in mezzi, personale ed infrastrutture in quanto, garantendo essa la possibilità di raggiungere vaste aree di intervento con qualsiasi condizione meteorologica, si sarebbe potuto limitare il numero di velivoli da acquistare.

Tutto ciò premesso, va comunque precisato che non è stato dato corso ad alcuna concreta procedura di acquisto essendo infine prevalso, nell'Amministrazione, un orientamento in tal senso.

> Il Ministro delle finanze VISENTINI

(21 giugno 1985)

CARMENO, IANNONE. — Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. — Per conoscere:

i motivi della mancata applicazione della legge n. 391 del 21 luglio 1984, che estende agli orfani maggiorenni studenti universitari, fino al completamento del corso di laurea e non oltre il 26° anno di età, la pensione di reversibilità;

se tali motivi derivano da inadempienze burocratiche o da deliberato blocco dei relativi stanziamenti e, comunque, quali provvedimenti intendono adottare per rimuovere gli ostacoli che possono pregiudicare il futuro di un cospicuo numero di giovani.

(4 - 01400)

(24 novembre 1984)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione in oggetto, con la quale le signorie loro onorevoli chiedono di conoscere i motivi della mancata rapida applicazione della legge 21 luglio 1984, n. 391, che riconosce agli orfani maggiorenni, studenti universitari, il diritto alla pensione di riversibilità.

Al riguardo si fa presente che, con circolare n. 7 del 31 gennaio 1985, questa Amministrazione ha provveduto ad impartire le istruzioni in ordine all'applicazione della citata legge n. 391 che ha previsto per gli orfani maggiorenni, iscritti all'Università o ad istituti superiori equiparati, il diritto a percepire la pensione di riversibilità per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.

Si informa, inoltre, che con la stessa circolare sono state aggiornate le istruzioni già impartite con la precedente circolare n. 31 del 23 aprile 1982, circa i criteri da seguire per l'accertamento dello stato di nullatenenza, ai fini della concessione della pensione di riversibilità a favore degli orfani maggiorenni dei genitori e dei collaterali del dipendente statale o del pensionato, a seguito delle innovazioni apportate in materia tributaria con il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e con il decreto del Ministro delle finanze in data 7 dicembre 1984.

Fascicolo 69

Va, pertanto, precisato che i motivi del ritardo nell'applicazione della menzionata legge n. 391 del 1984 sono derivati dalla necessità di pervenire ad una soluzione dei problemi tecnico-operativi, attinenti soprattutto alle modalità per il ripristino del pagamento della pensione di riversibilità o della quota di essa spettante agli organi maggiorenni, dei genitori e dei collaterali relazione alle nuove norme tributarie.

Si assicurano, quindi, le signorie loro onorevoli che la mancata attuazione della legge in parola è da ricondurre unicamente all'esigenza, avvertita da questa Amministrazione, di mettere a punto i criteri e le modalità per l'uniforme applicazione delle disposizioni previste e non ad inadempienze burocratiche ovvero al deliberato blocco dei relativi stanziamenti.

> Il Ministro del tesoro GORIA

(28 giugno 1985)

DE CATALDO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. — Premesso:

che presso il Tribunale di Rimini è in corso sin dal 23 giugno 1982 azione penale contro alcuni funzionari degli istituti di credito Banca popolare di Cesena e Credito romagnolo per i reati di truffa aggravata (articoli 640 e 61, n. 7, del codice penale) per avere, mediante artifici costituiti dalle false registrazioni contabili, indotto in errore la clientela, e falso (articoli 110 e 482 in relazione agli articoli 476 e 61, n. 2, del codice penale) per aver alterato, retrodatandole, registrazioni relative ad assegni della clientela, nonchè postdatato registrazioni di accrediti delle ricevute bancarie retrodatando addebiti per insoluti;

che tale azione penale è potuta proseguire solo a seguito di intervento della Procura generale presso la Corte d'appello di Bologna, la quale, superando il giudizio dell'ufficio istruzione di Rimini e riconoscendo la fondatezza delle accuse, nel settembre 1983, rimetteva gli atti al procuratore della Repubblica di Rimini;

che, nonostante tale intervento, l'istruttoria continua a languire mentre, sebbene sia stato incardinato procedimento contro alcuni funzionari delle banche predette, si evita di acquisire presso di queste le documentazioni contabili comprovanti l'accusa, l'interrogante chiede di conoscere:

se tale episodio rientri nella casistica più volte denunciata dal Ministro del tesoro, il quale ha reso noto di aver inviato una lettera all'ABI richiamando gli istituti di credito ad una maggiore trasparenza e correttezza nella contabilità in direzione della clientela: « Da più parti si sottolinea ormai da tempo » — ha detto tra l'altro il Ministro — « non soltanto che in molti casi le "condizioni" che regolano i vari tipi di operazione non appaiono sufficientemente trasparenti, ma, ed è certamente peggio, che in troppo frequenti occasioni le medesime non sono puntualmente rispettate »;

quali iniziative intenda intraprendere il Governo a difesa dei diritti degli utenti del credito e della corretta amministrazione della giustizia al fine di esercitare un'azione severa di controllo affinchè anche il più modesto cliente del sistema bancario sappia a quali condizioni e, soprattutto, a quali costi può richiedere i servizi bancari e affinchè possa avere ragionevole fiducia che tali condizioni e costi non siano mutati unilateralmente.

(4 - 01268)

(23 ottobre 1984)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro del tesoro.

Il procedimento penale cui fa riferimento l'interrogante si è concluso, dopo una laboriosa istruttoria, il 23 aprile 1985, con sentenza di proscioglimento con la quale il giudice istruttore presso il Tribunale di Rimini ha dichiarato « non doversi procedere nei confronti di Renato Moretti e Ovidio Maria Morri in ordine ai delitti di falso e truffa aggravata loro ascritti, perchè il fatto non sussiste ».

Quanto alla problematica sollevata nell'interrogazione, in via preliminare, il Ministero del tesoro ha precisato che non esiste una regolamentazione amministrativa delle 1° Luglio 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 69

condizioni praticate dalle istituzioni creditizie per le operazioni sui titoli di Stato e per accreditamento in conto corrente e che i rapporti banca-cliente si svolgono su un piano esclusivamente privatistico: la determinazione delle condizioni e dei prezzi dei prodotti bancari discende, in buona misura, dalla situazione di mercato e dalle caratteristiche delle singole imprese.

La stessa Amministrazione, peraltro, è consapevole che, nei rapporti tra sistema bancario e clientela, la potenziale capacità contrattuale di quest'ultima incontra spesso notevoli difficoltà rispetto all'alto livello professionale degli operatori bancari.

Si ritiene tuttavia che, per risolvere le delicate questioni sollevate, non sia opportuno far ricorso ad una rigida disciplina legislativa che appesantirebbe ulteriormente una attività già abbastanza regolamentata, ma è necessario che il sistema sappia trovare trasparenza e correttezza sufficienti a ridurre le tensioni in limiti accettabili. A tal fine, si è dell'avviso che sia preferibile avviare una penetrante politica di sensibilizzazione ed una severa azione di controllo, affinchè la clientela del sistema bancario sappia a quali condizioni e, soprattutto, a quali « costi » i relativi servizi possano essere richiesti ed ottenuti.

Muovendosi su tali direttrici, il Ministero del tesoro, nell'assicurare che la vigilanza della Banca d'Italia è severa e puntuale, non ha mancato di richiamare la particolare attenzione dell'Associazione bancaria italiana sull'intera problematica in questione, sottolineando in particolare la necessità che le aziende di credito garantiscano il massimo della trasparenza nel determinare il costo dei singoli servizi, così da evitare l'insorgere di qualsiasi contenzioso, accrescendo, nell'interesse generale, il grado di piena ed incondizionata affidabilità del sistema bancario.

Risulta, d'altra parte, che l'Associazione bancaria italiana, nel condividere l'opportunità di realizzare una maggiore trasparenza nel costo dei vari servizi bancari, ha avviato una complessa indagine di mercato e di analisi dei costi, i cui risultati saranno attentamente valutati per sviluppare ogni iniziativa utile a favorire un migliore rapporto banca-cliente.

Si sottolinea, inoltre, che la Banca d'Italia, nell'attività di vigilanza, persegue precise finalità di pubblico interesse che si ricollegano alla tutela della stabilità e dell'efficienza delle istituzioni creditizie ed al buon funzionamento del sistema bancario nel suo complesso e segue, pertanto, con attenzione anche l'atteggiamento che le aziende di credito assumono sul problema delle condizioni di cui trattasi.

Tale problematica, infatti, oltre a rappresentare per alcuni versi la manifestazione esterna di aspetti attinenti all'organizzazione delle aziende stesse, viene ad influenzare in modo sempre più significativo - considerata anche la crescente sensibilità dimostrata dall'opinione pubblica negli ultimi anni sull'argomento — la stessa immagine con cui l'azienda si presenta sul mercato e conseguentemente le sue possibilità di sviluppare profittevolmente i rapporti con gli operatori economici. In tal senso la chiarezza reciproca nel rapporto banca-cliente assume sempre maggior influenza ai fini del mantenimento e, in prospettiva, del rafforzamento delle quote di mercato delle aziende di credito.

All'uopo la Banca d'Italia stimola i necessari approfondimenti da parte delle aziende di credito, le quali hanno, peraltro, già autonomamente preso consapevolezza del problema anche a livello di associazione di categoria, in vista dell'adozione di corrette ed adeguate iniziative, da assumere nell'ambito del sistema bancario, volte a realizzare le condizioni di una migliore trasparenza nello svolgimento dei vari rapporti con la clientela.

Il Ministro di grazia e giustizia MARTINAZZOLI

(26 giugno 1985).

FLAMIGNI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere quali detenuti sono deceduti, e per quale causa o malattia,

1° Luglio 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 69

all'interno degli istituti di prevenzione e pena nel corso del 1984.

(4 - 01893)

(15 maggio 1985)

RISPOSTA. — I detenuti deceduti nel corso dell'anno 1984 negli istituti di pena della Repubblica ammontano a 120 unità, di cui n. 1 per causa di omicidio, n. 73 per causa di malattia, e n. 46 per causa di suicidio.

- Si elencano, di seguito, i nominativi dei detenuti e la relativa causa di decesso:
 - 1) detenuto Savi Mario omicidio;
 - 2) detenuto Held Wilma malattia:
 - 3) detenuto Colasanti Marco malattia;
 - 4) detenuto Cappellato Paolo malattia;
 - 5) detenuto Zavattini Alessandro malat-
 - 6) detenuto Ciriaco Pasquale malattia;
 - 7) detenuto Scarbolo Silvano malattia:
 - 8) detenuto Pantaleo Carmelo malattia;
 - 9) detenuto Navarra Onofrio malattia;
- 10) detenuto Pelizzo Otello malattia::
- 11) detenuto Cavallino Angelo malattia;
- 12) detenuto Spiga Antonello malattia;
- 13) detenuto Schiavi Augusto malattia;
- 14) detenuto Donzi Salvatore malattia;
- 15) detenuto Campus Maurizio malattia;
- 16) detenuto Tronci Giovanni malattia;
- 17) detenuto Martinelli Alberto malattia:
- 18) detenuto Campus Costantino malat-
- tia:
- 19) detenuto Cardosi Salvatore malattia;
- 20) detenuto Zampaglione Antonio malattia:
- 21) detenuto Scarfo Salvatore malattia;
- 22) detenuto Di Lauro Carmelo malattia:
- 23) detenuto Cola Aldo malattia;
- 24) detenuto Buffoni Ugo malattia;
- 25) detenuto Cicalese Salvatore malattia:
- 26) detenuto Spagniuolo Vincenzo malattia;
- 27) detenuto Yenicil Hayrettim malattia;
- 28) detenuto Piccolo Salvatore malattia;
- 29) detenuto Specchi Proietti Egisto malattia:
- 30) detenuto Di Nunno Felice malattia;
- 31) detenute Chille Antonino malattia;
- 32) detenuto Bianchi Nello malattia;
- 33) detenuto Pisano Agostino malattia:
- 34) detenuto Pignanelli Alberico malattia;

- 35) detenuto Monteleone Antonino malat-
- 36) detenuto Sbermola Roberto malattia;
- 37) detenuto Battagli Guglielmo malattia;
- 38) detenuto Pisano Agostino malattia;
- 39) detenuto Cerqueto Gennaro malattia;
- 40) detenuto Silvestro Gennaro malattia;
- 41) detenuto Casa Giuseppe malattia;
- 42) detenuto Carota Mario malattia;
- 43) detenuto Rodari Marco malattia;
- 44) detenuto Manfrida Vincenzo malat-
- 45) detenuto Silvestro Gennaro malattia;
- 46) detenuto Savio Antonio malattia;
- 47) detenuto De Maio Alfredo malattia;
- 48) detenuto Toti Giuseppe malattia;
- 49) detenuto Pretto Vittorio malattia; -
- 50) detenuto Dal Col Elio malattia:
- 51) detenuto Pizzimenti Paolo malattia;
- 52) detenuto Fasulo Giuseppe malattia;
- 53) detenuto Bassoli Giovanni malattia;
- 54) detenuto Ferrari Emilio malattia;
- 55) detenuto Pirello Carmelo malattia:
- 56) detenuto Riccobene Giorgio malattia;
- 57) detenuto Petrelli Antonio malattia;
- 58) detenuto Cozzolino Alfonso malattia;
- 59) detenuto Conti Celestino malattia;
- 60) detenuto Melia Tommaso malattia;
- 61) detenuto Russi Antonio malattia;
- 62) detenuto Vigilante Amato malattia;
- 63) detenuto Iannantuoni Michele malattia;
- 64) detenuto Ravaglia Franco malattia;
- 65) detenuto Lotti Loris Elia malattia;
- 66) detenuto Cagiada Angelo malattia;
- 67) detenuto Raggio Raffaele malattia;
- 68) detenuto Florenzia Ignazio malattia;
- 69) detenuto Torri Giuseppe malattia;
- 70) detenuto Datos Aldo malattia:
- 71) detenuto Abbandonato Gerardo malattia;
- 72) detenuto Trevisano Roberto malattia;
- 73) detenuto Pasquero Sergio malattia;
- 74) detenuto Rosso Luigi malattia;
- 75) detenuto Porco Giampaolo suicidio;
- 76) detenuto Pezzino Alfio suicidio;
- 77) detenuto Borsotto Domenico suicidio;
- 78) detenuto Filipponi Piero suicidio;
- 79) detenuto Fornaro Felice suicidio;
- 80) detenuto Caneparo Manuela suicidio;
- 81) detenuto Felaco Vittorio suicidio;

Fascicolo 69

- 82) detenuto Angelillo Antonio suicidio;
- 83) detenuto Chizio Emilia suicidio;
- 84) detenuto Olmi Giulio suicidio;
- 85) detenuto Cara Ignazio suicidio;
- 86) detenuto Fois Luigi suicidio;
- 87) detenuto Casella Andrea suicidio;
- 88) detenuto Mancinella Lucia suicidio;
- 89) detenuto Statuto Rosario suicidio:
- 90) detenuto Agostino Rocco suicidio;
- 91) detenuto Auricchio Pasquale suicidio;
- 92) detenuto Bruno Stefano suicidio;
- 93) detenuto Loschi Gastone suicidio;
- 94) detenuto Pidone Filippo suicidio;
- 95) detenuto Panaro Eleonora suicidio;
- 96) detenuto Crispino Salvatore suicidio;
- 97) detenuto Di Luca Osvaldo suicidio;
- 98) detenuto Baldi Paolo suicidio;
- 99) detenuto Grassia Nunzio suicidio;
- 100) detenuto Malecore Emiliano suicidio;
- 101) detenuto Borsari Roberto suicidio;
- 102) detenuto Trovato Liborio suicidio;
- 103) detenuto Razzano Antonio suicidio;
- 104) detenuto Natali Dina suicidio;
- 105) detenuto Ector Antonio Miranda suicidio:
- 106) detenuto Piccolo Giuseppe suicidio;
- 107) detenuto Ferrante Erasmo suicidio;
- 108) detenuto Buccella Franco suicidio;
- 109) detenuto Sioli Achille suicidio:
- 110) detenuto Bigica Ciro suicidio;
- 111) detenuto Losa Guglielmo suicidio;
- 112) detenuto Panariello Ciro suicidio;
- 113) detenuto Della Corte Angelo suicidio;
- 114) detenuto Addò Virgilia suicidio;
- 115) detenuto Serafini Gabriele suicidio;
- 116) detenuto Porcu Salvatore suicidio;
- 117) detenuto Quarta Antonio suicidio;
- 118) detenuto Rinaldi Giuseppe suicidio;
- 119) detenuto Piccirillo Luigi suicidio;
- 120) detenuto Manuli Antonino suicidio.

Le Direzioni degli istituti ospitanti i sopraelencati detenuti hanno tempestivamente e caso per caso provveduto ad informare l'autorità giudiziaria competente circa la causa e le modalità dell'avvenuto decesso, trasmettendone un rapporto dettagliato, per gli ulteriori accertamenti di legge.

> Il Ministro di grazia e giustizia MARTINAZZOLI

(26 giugno 1985)

FLAMIGNI, TEDESCO TATO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere se è a conoscenza del vivo malcontento esistente tra gli agenti di custodia in servizio nel carcere dell'Ucciardone, a Palermo, per gli orari di lavoro eccessivamente prolungati, i riposi settimanali e le ferie non fruiti, gli straordinari non pagati, la gravosità e i rischi del servizio connessi alle carenze degli organici e della preparazione professionale.

La forza organica assegnata al carcere di Palermo è di appena 336 agenti di custodia, dei quali 59 ausiliari, compresa un'aliquota di personale non impiegato in compiti di istituto, a fronte di 1.032 detenuti, con un rapporto del tutto spereguato rispetto a quello di un agente di custodia ogni due detenuti esistente a livello nazionale o in altri importanti carceri come quello di Rebibbia.

Gli interroganti hanno potuto constatare, durante una recente visita all'Ucciardone, che in una sezione ad un solo agente era affidata la sorveglianza di 100 detenuti ed un altro agente doveva sorvegliare fino a 140 detenuti.

Si chiede di conoscere, pertanto, se il Ministro non ritenga di adottare i necessari provvedimenti per:

- 1) aumentare l'organico degli agenti di custodia del carcere di Palermo in misura adeguata alle esigenze di servizio e per stroncare il prepotere mafioso;
- 2) adeguare i programmi, la funzionalità delle scuole del Corpo e l'addestramento degli agenti di custodia alle esigenze di aggiornamento e preparazione professionale;
- 3) pagare tutte le ore di lavoro straordinario, festivo e notturno, effettivamente effettuate, come disposto dalla legge di riforma della polizia e non nella misura attuale di due ore settimanali soltanto;
- 4) garantire il rispetto dei riposi settimanali e delle ferie.

Gli interroganti fanno osservare che il pagamento di sole 6.000 lire per ogni giornata di riposo o di ferie non goduta rappresenta oltretutto un'offesa alla dignità professionale degli agenti e invita a considerare le istanze provenienti dalle guardie carcerarie di Palermo come valide per tutto

FASCICOLO 69

il personale del Corpo degli agenti di custodia che svolge servizio all'interno degli istituti penitenziari.

4 - 01879)

(14 maggio 1985)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione è ben consapevole del malcontento che esiste tra gli agenti di custodia di alcuni istituti di pena, in gran parte ascrivibile al fatto che, talora, effettivamente, essi sono costretti ad effettuare prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro e non possono fruire dei turni di riposo e delle ferie.

Tale circostanza, peraltro, trae origine dall'attuale grave momento, caratterizzato dal notevole aumento della criminalità, sia comune quanto anche di stampo mafioso e di matrice eversiva, fattore che ha determinato, in breve volgere di tempo, un incredibile aumento della popolazione detenuta, con conseguenziale sproporzione del contingente di custodia rispetto al numero di ristretti.

Si sta, tuttavia, predisponendo un progetto interno di revisione degli organici della custodia di ciascun istituto, al fine di porre immediato rimedio a situazioni, quali quella della casa circondariale di Palermo, ove più pressante è la necessità di intervento.

L'arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia, avviene, in via ordinaria, ai sensi del vigente regolamento, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584 e, in via speciale (ausiliari), in applicazione della legge 7 giugno 1975, n. 198, della legge 2 maggio 1977, n. 186 e della legge 22 dicembre 1981, n. 773.

L'istruzione professionale del personale militare di custodia viene svolta presso le scuole allievi agenti, ai sensi delle vigenti disposizioni.

In particolare, a seconda dei corsi, sono impartite da docenti qualificati (magistrati ordinari, magistrati militari, funzionari dell'Amministrazione, sanitari, ufficiali del Corpo) lezioni sulle seguenti discipline, opportunamente integrate da conferenze tecniche: ordinamento penitenziario, regolamento per il Corpo, nozioni elementari di diritto penale e di procedura penale riguardan-

ti la detenzione preventiva, le pene e le misure di sicurezza, nozioni sui servizi amministrativi e contabili degli istituti di prevenzione e pena, nozioni di trattamento penitenziario, istruzione militare.

L'Amministrazione, inoltre, favorisce in ogni modo le iniziative dirette al miglioramento del bagaglio culturale e del titolo di studio degli agenti di custodia (discreto è il numero dei diplomati e molto frequenti sono i corsi di istruzione serali) ed agevola la istituzione di corsi ufficiali di scuola media, alcuni dei quali già in atto presso alcuni istituti.

Per quanto riguarda il pagamento delle ore per servizio straordinario e l'indennità per ogni giornata di riposo o di ferie non godute, sono stati, da tempo, presi diretti contatti con il Ministero dell'interno per un coordinamento tra il disposto di cui all'articolo 63 della legge 1º aprile 1981, n. 121, (compenso per lavoro straordinario) e il disposto di cui all'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, e successive modificazioni (adeguata gratifica). In attesa di una definizione del problema che consenta il pieno adeguamento del trattamento economico del personale del Corpo degli agenti di custodia a quello previsto per tutto il personale dei Corpi di polizia, la prestazione di lavoro straordinario viene retribuita secondo la normativa vigente.

Infine — premesso che con la cennata revisione degli organici degli istituti, l'Amministrazione tende anche a garantire ad ogni agente il godimento del riposo settimanale e delle ferie — la misura dell'indennità per ogni giornata di riposo o di ferie non goduta è stabilita in lire 12.000 e non in lire 6.000, come indicato nella interrogazione.

Presso la casa circondariale di Palermo prestano servizio, attualmente, 30 sottufficiali e 339 agenti di custodia a fronte di un organico fissato in 46 sottufficiali e 330 agenti con provvedimento in data 4 maggio 1985, con il quale sono state rideterminate le piante organiche di tutti gli istituti penitenziari della Repubblica.

Si ricorda, infine, che il disegno di legge governativo relativo alla « revisione dell'or1° Luglio 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 69

ganico del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie » che prevede un ampliamento, rispettivamente, di 1.000 e di 160 unità, è, allo stato, all'esame della Camera dei deputati.

> Il Ministro di grazia e giustizia Martinazzoli

(26 giugno 1985)

FRASCA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere l'opinione e le iniziative del Governo nei confronti della Raccomandazione n. 413, concernente la utilizzazione militare dello spazio, approvata dall'Assemblea dell'Unione europea occidentale il 4 dicembre 1984.

Nella Raccomandazione in esame si chiede, in particolare, al Consiglio dei ministri di elaborare una politica europea nel settore dell'utilizzazione militare dello spazio, impiegando a questo scopo anche gli organi tecnici dell'UEO; di mantenere stretti collegamenti con il Governo americano in questo vitale settore; di sostenere (per ragioni industriali, tecnologiche e strategiche) un vasto programma spaziale europeo e di promuovere un dialogo approfondito tra i Governi nazionali sulla politica e gli obiettivi dell'Agenzia spaziale europea; di incoraggiare una risposta europea collettiva alle proposte della NASA relativa alla costruzione di stazioni spaziali, comprese le stazioni spaziali abitate; di orientare l'opinione parlamentare e pubblica europea in favore di un adeguamento dell'Europa all'avvicinarsi di un'era spaziale, con tutte le implicazioni scientifiche, commerciali e di sicurezza che l'era spaziale comporterà.

L'Assemblea dell'UEO, favorevole a futuri negoziati sulla utilizzazione militare dello spazio, appoggia la proposta avanzata dalla Francia alla Conferenza sul disarmo, che si è tenuta a Ginevra nel giugno 1984, e chiede di rafforzare il sistema esistente di notifica dei lanci di oggetti spaziali.

(4 - 01592)

(4 febbraio 1985)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I principi espressi nella Raccomandazione n. 413, relativa alla utilizzazione militare dello spazio, approvata dall'Assemblea dell'Unione europea occidentale nel dicembre 1984, sono pienamente condivisi dal Governo, il quale concorda sulla opportunità che venga definita a livello europeo una politica unitaria sulla utilizzazione difensiva dello spazio e sul fatto che l'UEO costituisca il foro adatto per la messa a punto delle auspicate posizioni comuni.

Un esame congiunto di questa materia non potrebbe peraltro avvenire se non in stretto collegamento con gli Stati Uniti, dato il ruolo di punta assunto da questi ultimi con l'Iniziativa di difesa strategica. Tale cooperazione dovrebbe essere facilitata dal consenso sulla posizione - molte volte affermata da parte europea — che l'impiego militare dello spazio deve porsi l'obiettivo di consolidare la stabilità del rapporto strategico tra Est ed Ovest. Essa potrebbe, in un tale contesto, assumere anche la forma di una partecipazione diretta europea ai programmi americani, come indicato dall'onorevole Presidente del Consiglio nella sua comunicazione al Parlamento del 14 marzo 1985.

La necessità che la messa a punto di una politica europea, relativa agli impieghi militari dello spazio per fini difensivi, abbia luogo in stretto collegamento con gli Stati Uniti, è anche dettata dalla parallela necessità che non si sviluppino sulle due sponde dell'Atlantico concezioni divergenti della sicurezza strategica per gli anni duemila.

L'Europa dovrà preoccuparsi di incorporare in una futura concezione comune della sicurezza strategica le proprie specifiche esigenze di difesa contro un attacco convenzionale e di evitare che la transizione verso un eventuale nuovo equilibrio delle forze avvenga in modo destabilizzante. È questo un compito complesso che è probabilmente destinato a costituire uno dei principali banchi di prova della validità del processo di rivitalizzazione dell'UEO.

FASCICOLO 69

Per quanto attiene al riferimento che la Raccomandazione n. 413 fa all'attività dell'Agenzia spaziale europea, va ricordato che la Conferenza ministeriale ESA, tenutasi a Roma il 30 e 31 gennaio 1985, ha adottato due importanti Risoluzioni aventi ad oggetto:

il varo di un programma decennale centrato su due elementi fondamentali: a) sviluppo del lanciatore « Ariane V » (costo globale circa 3.600 miliardi di lire); b) realizzazione di una piccola stazione orbitale di concezione italo-tedesca, « Columbus » (costo globale circa 3.600 miliardi di lire). Altri progetti sono stati approvati nei settori della meteorologia, telerilevamento, telecomunicazioni, microgravità, ricerca di base;

la decisione di accertare la proposta del Presidente Reagan di partecipare alla realizzazione di una stazione orbitale abitata, indicando nel « Columbus » l'elemento principale del contributo europeo e precisando che la collaborazione dovrà avvenire su un piano di « pari dignità ».

La Conferenza ha pertanto definito una strategia europea autonoma nel campo dei trasporti spaziali e dei voli orbitali, incoraggiando importanti momenti di collaborazione internazionale, quale quello che si va stabilendo con gli USA.

Quanto all'Italia, unanimi sono stati i riconoscimenti per aver proposto e saputo preparare una Conferenza decisiva per il futuro dell'ESA. L'importanza degli impegni assunti da parte italiana nei progetti « Columbus » e « Ariane V » pone le premesse per un ampliamento dei margini nella nostra influenza e capacità d'azione in un settore tecnologicamente strategico.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fioret

(28 giugno 1985)

GIANOTTI. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere se non ritenga di intervenire a proposito di una vicenda relativa a Falasconi Franco, capo impianto materiale trazione della stazione di Modane.

Il 1º giugno 1982 l'Azienda delle ferrovie dello Stato aveva sospeso la corresponsione dell'assegno di confine, previsto dalla legge n. 966 del 1977, a 13 dipendenti, ai quali aveva chiesto di liberare altrettanti alloggi siti in Bardonecchia (TO) di proprietà dell'Azienda medesima. Dodici di tali dipendenti fecero ricorso al TAR, il quale stabilì che l'assegno di confine fosse nuovamente erogato. Il che avvenne. Qualche tempo fa, il Falasconi, che era stato l'unico a non ricorrere al TAR, chiese all'Azienda di ottenere gli arretrati dell'assegno. In risposta l'Azienda ha sospeso, soltanto a lui, l'erogazione del medesimo.

Si chiede, pertanto, se il Ministro non ritenga assurda tale decisione, in quanto la sentenza del TAR non può che valere per tutti coloro che si trovano nella condizione dei ricorrenti, e se non debba l'Azienda ripristinare per il Falasconi il trattamento dei suoi colleghi.

(4 - 01780)

(27 marzo 1985)

RISPOSTA. — L'articolo 1 della legge 20 dicembre 1977, n. 966, stabilisce che requisiti indispensabili per aver titolo all'attribuzione dell'assegno di confine sono la residenza di servizio permanente e la dimora fissa in territorio estero di confine con l'Italia.

In sede di revisione delle posizioni contabili dei dipendenti che prestano servizio a Modane e che percepiscono il predetto assegno di confine, è risultato che tredici di loro, tra i quali il capo tecnico superiore Falasconi Franco, usufruivano contemporaneamente in territorio nazionale di un alloggio di servizio.

Poichè tale situazione risultava incompatibile con l'articolo 18 del decreto ministeriale n. 285 del 1975 — « Norme di gestione alloggi delle Ferrovie dello Stato » — che prevede la cessazione del diritto all'alloggio di servizio in caso di trasferimento del concessionario ad altra residenza amministrativa, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha provveduto non soltanto ad attivare le procedure necessarie per il rilascio

FASCICOLO 69

degli alloggi in questione — a meno che i dipendenti in parola non avessero dichiarato di voler trasferire la propria residenza in territorio italiano, nel qual caso, venendo a mancare il requisito prescritto dall'articolo 1 della legge n. 966 del 1977, gli stessi non avrebbero avuto più titolo a percepire l'assegno di confine — ma anche a sospendere in via provvisoria il pagamento di tale assegno.

Avverso le determinazioni aziendali i dipendenti interessati, eccetto il Falasconi, hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, chiedendo in via incidentale la sospensione del provvedimento impugnato.

Poichè il TAR adito, con ordinanza del 28 settembre 1982, ha accolto tale richiesta, l'Ufficio ragioneria compartimentale competente ha provveduto a ripristinare, nei confronti dei ricorrenti, il pagamento dell'assegno di confine, estendendo gli effetti di tale ordinanza anche al Falasconi.

Detto dipendente in data 22 agosto 1984 ha chiesto il pagamento del ripetuto assegno anche per il periodo 1º giugno - 27 settembre 1982, durante il quale l'assegno in parola era rimasto sospeso.

L'Azienda, con provvedimento del 9 febbraio 1985, ha respinto tale richiesta, in quanto è tuttora pendente davanti al TAR adito la questione di merito, ed ha nel contempo disposto di sospendere l'erogazione del ripetuto assegno, tenuto conto che la estensione d'ufficio al Falasconi dell'ordinanza di sospensione doveva ritenersi illegittima.

È, infatti, pacifico che le ordinanze di sospensione, in quanto atti che intervengono nel corso del procedimento e che lasciano impregiudicato l'esito della controversia, producono i loro effetti soltanto nei confronti dei ricorrenti e non possono, pertanto, trovare applicazione anche nei riguardi di soggetti rimasti estranei alla controversia medesima.

Avverso il citato provvedimento del 9 febbraio 1985 il dipendente interessato ha prodotto, in data 20 febbraio dello stesso anno, ricorso gerarchico, nel quale sostiene il suo

diritto all'assegno di confine e al mantenimento dell'alloggio di servizio.

In ordine a tale ricorso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha ravvisato l'opportunità di non adottare per il momento alcuna decisione di merito, al fine di evitare che la stessa possa eventualmente risultare difforme da quella che verrà adottata in sede giurisdizionale in esito al citato ricorso proposto dai summenzionati dodici dipendenti in servizio a Modane.

Peraltro, poichè l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, concernente semplificazioni dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, stabilisce testualmente che « d'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'articolo 2, secondo comma, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato », si è ritenuto opportuno, malgrado il Falasconi non abbia avanzato una specifica richiesta in tal senso e, quindi non sussista alcun obbligo di pronunciarsi al riguardo, di disporre la sospensione del provvedimento impugnato.

A tale determinazione si è pervenuti in considerazione del fatto che la giurisprudenza identifica i « gravi motivi », ai quali fa riferimento il citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, nella eventualità che dalla esecuzione del provvedimento impugnato derivi un danno grave ed irreparabile, danno che nel caso di specie è stato espressamente riconosciuto dal TAR del Piemonte, con l'ordinanza di sospensione più volte richiamata, nei confronti di quei dipendenti che hanno presentato ricorso giurisdizionale.

È stato in tal modo possibile eliminare la disparità di trattamento che si era venuta a determinare tra i dipendenti che, avendo prodotto ricorso al TAR, hanno ripreso a percepire l'assegno di confine, ed il Falasconi, al quale l'assegno medesimo era stato sospeso.

Il Ministro dei trasporti SIGNORILE

(29 giugno 1985)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 69

GIURA LONGO, POLLASTRELLI, BONAZZI, VITALE, SEGA. — Al Ministro delle finanze. — Premesso:

che dal 1º gennaio al 30 novembre del 1984 la Guardia di finanza ha controllato 12.859 dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF, ILOR e IRPEG, riscontrando tra le deduzioni l'inclusione di elementi non deducibili per quasi 600 miliardi di lire e l'omissione o la non regolare documentazione di elementi di reddito per circa 2.000 miliardi di lire;

che tra tali dichiarazioni infedeli la Guardia di finanza ha registrato quelle di 14 enti pubblici e di 4 enti privati,

gli interroganti chiedono di conoscere l'elenco di tali enti e l'ammontare del tributo evaso da ciascuno.

(4 - 01571)

(29 gennaio 1985)

RISPOSTA. — Le notizie richieste sono compendiate nel seguente appunto:

1)	A-tamala farmanana			• . •	. 11				1		•		:1•		,
1)	« Azienda farmaceuti corso Libertà, n. 300		nur	пстр	anz	zata	» -	con	sea	e ir	ı Ve	erce	111,		
	violazioni constatate	in	ma	teria	di	imp	oste	e su	i re	ddit	i:				
	ricavi sottratti .													L.	5.965.646.683
	costi indeducibili	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	» .	4.436.873.060
2)	« Comune di Carpane	eto	Pia	centi	ino :	» (P	C).								
	violazioni constatate		mai	teria	di:										
	Imposte sui reddit	i:													
	ricavi sottratti	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	L.	171.240.000
	Imposta sul valore	ag	giuı	ito:											
	tributo relativo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	24.334.000
	tributo dovuto	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	»	21.427.000
3)	« Azienda municipale nova, via SS. Giacon	_		_			.G.A	.) »	- co :	n se	de	in (Зe-		
	violazioni constatate	in	ma	teria	di	:									
	Imposte sui reddit	i:													
	ricavi sottratti	•	•	•		•	•	•			•		•	L.	321.938.744.761
£.	costi indeducibil	i	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	»	10.120.955.695
3-225	Imposta sui valore	e ag	giu	nto:	-										encourage our construction management
	tributo relativo	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	»	1.270.339.678
	tributo dovuto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	»	417.338.395
4)	« Consorzio italiano]	ner	il c	omn	nero	rio e	eter	Λ »	- co	n e <i>e</i>	de	in (Σρ.		
7)	nova, piazza Brignole	-		OIIII	11010	,10 C	JUI	0 %	- 00.	11 36	ac	111	JC."		
	violazioni constatate	in	ma	teria	di:										,
	Imposte sui reddi	ti:													
	costi indeducibil	li				•								L.	159.461.303
	ritenute d'accon	to n	on	ope	rate	•	•	•	•	•	•	•	•	»	405.987
	Imposta sul valore	ag	giuı	ito:											
	tributo relativo		•		•					•	•			*	219.555
	tributo dovuto		•	•	•			•	•	•	•	•		»	8.109.187

1º Luglio 1985 Risposte scritte ad interrogazioni		Fascicolo 69
Imposta di registro: tributo evaso	»	100.000
5) « Istituto di credito fondiario della Liguria » - con sede in Genova, via Gabriele D'Annunzio, n. 83.		
violazioni constatate in materia di imposte sui redditi: costi indeducibili	L. »	1.496.013.530 1.606.417
6) « ENDAS » - Ente nazionale democratico di azione sociale - con sede in Ivrea, corso Nigra, n. 52.		
violazioni constatate in materia di imposte sui redditi: ritenute non operate e/o non versate	L.	625.000
7) « Ente autonomo teatro comunale Giuseppe Verdi » - con sede in Trieste, Riva Tre Novembre, n. 1.		
violazioni constatate in materia di imposte sui redditi: ritenute non operate	L.	44.995.843
8) « Azienda autonoma di soggiorno e turismo » - con sede in Trieste, Castello San Giusto.		
violazioni constatate in materia di imposte sui redditi: ritenute d'acconto non operate	L.	3.011.200
9) « Ministero dei trasporti » - Direzione generale MCTC - con sede in Roma, viale del Policlinico, n. 2.		
violazioni constatate in materia di imposte sui redditi: ritenute d'acconto non operate	L.	34.756.128.489
10) « Ministero dei lavori pubblici » - Direzione generale OO.MM con sede in Roma, via Nomentana, n. 2.		
violazioni constatate in materia di imposte sui redditi: ritenute d'acconto non operate	L.	731.515.294
11) « Ente autonomo teatro S. Carlo » - con sede in Napoli, via San Carlo.		
violazioni constatate in materia di: Imposte sui redditi:		
ritenute d'acconto non operate e/o non versate ritenute d'acconto operate e versate in ritardo	L. »	27.162.738 497.020.466
Imposta sul valore aggiunto: tributo relativo	» »	32.549.333 82.296.455
Imposte sugli spettacoli: tributo evaso	»	11.296.455

1º LUGLIO 1985	RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI		Fascicolo 69
	nuti con non residenti (pagamenti diretti a autorizzazione)	»	4.402.476.701
	to azione recupero sociale invalidi civili - (IS), corso Garibaldi, n. 1.		
violazioni constatate ricavi sottratti costi indeducibili ritenute d'acconto i	in materia di imposte sui redditi:	L. » »	524.246.740 640.628.515 5.822.941
	one nazionale mutilati e invalidi di guerra - via C. Battisti, n. 23.		
violazioni constatate Imposte sui reddit		L.	13.340.000
ricavi sottratti			The state of the s
Imposta sul valore tributo relativo tributo dovuto		» »	2.087.680 2.087.680
14) « Comune di Milano libero - con sede in	» - Assessorato al turismo, sport e tempo via Marconi, n. 2.		
violazioni constatate ritenute d'acconto ricavi sottratti . costi indeducibili	in materia di imposte sui redditi: non operate	L. »	17.025.500 630.067.000 645.938.485
15) « Associazione Consul coni, n. 2.	ta Sforzesca » - con sede in Milano, via Mar-		
violazioni constatate Imposta sul valore tributo relativo tributo dovuto		L. »	17.714.890 13.456.913
bile con l'appl	one di più documenti, violazione sanziona- icazione di una pena pecuniaria minima di .000 e massima di lire 62.190.000.000.		
Imposte sui reddit costi indeducibi	•	L.	116.280.000
16) « Comune di Campio Campionesi, n. 4.	one d'Italia » - con sede in piazza Maestri		
violazioni constatate ricavi sottratti . costi indeducibili ritenute d'acconto	in materia di imposte sui redditi:	L. L. »	2.272.136 1.972.075.409 848.908.515

1º Luglio 1985	Rispo	OSTE S	SCRIT	TE AI	O INT	TERR	OGAZ	ION	I	<u> </u>		Fascicolo 69
17) « Spa Autostrade Cer Lanaioli, n. 1.	ntro Pa	dane	» -	con s	sede	in	Crer	non	a, 1	⁄ia		
violazioni constatate Imposte sui reddit costi indeducibil	ti:	eria d	li: 	. •	•	•		•		•	L.	10.467.194
Imposta sul valore tributo relativo tributo dovuto	aggiun	ito:	• •						•		» »	1.746.875 1.746.875
18) « SISA » - Società ita Lodi, via Cavallotti, i		servizi	i au	tomo	bilis	tici	- co	n se	ede	in		
violazioni in materia Imposte sui reddit costi indeducibil	ti:		•		•	•	•		•		L.	436.696.388
Imposta sul valore tributo relativo tributo dovuto		•									» »	52.980.000 23.298.000

Al riguardo, peraltro, non è forse superfluo richiamare l'attenzione delle signorie loro onorevoli sulla natura «istruttoria» degli atti che vengono redatti dalla Guardia di finanza e sulla circostanza che i dati in essi esposti sono rimessi alla valutazione dei competenti uffici finanziari.

Perchè possa parlarsi di evasione, quindi, occorre attendere le iniziative dei predetti uffici ed eventualmente la conclusione dei vari gradi di contenzioso previsti dal vigente ordinamento.

> Il Ministro delle finanze VISENTINI

(21 giugno 1985)

MASCIADRI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere l'opinione e le iniziative del Governo sulla Raccomandazione n. 414, concernente la cooperazione fra gli Stati Uniti e l'Europa nel settore delle tecnologie avanzate, approvata dall'Assemblea dell'Unione europea occidentale il 4 dicembre 1984.

Nella Raccomandazione in esame si invitano i Governi degli Stati membri a predisporre e presentare al Governo americano un piano per la partecipazione dell'Europa, in posizione di maggiore parità, ai programmi militari (con particolare riguardo ad aerei da combattimento, elicotteri, piattaforme e sottomarini). Si chiede, inoltre, un maggiore scambio di informazioni con gli Stati Uniti per quanto concerne la creazione di centrali nucleari.

L'Assemblea dell'UEO chiede, in particolare, ai Governi degli Stati membri una politica comune dell'Europa per il primo progetto di stazione spaziale, progetto nel quale le società europee e americane dovrebbero collaborare su un piano di uguaglianza, con la partecipazione di equipaggi europei, al funzionamento della stazione spaziale.

Si invita, infine, il Governo americano a riconsiderare la propria posizione nei confronti del progetto di Convenzione sul diritto del mare.

(4 - 01559)

(23 gennaio 1985)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La ricerca di cooperazione con gli Stati Uniti nel settore degli armamenti viene svolta dal Governo italiano in ambito NATO,

FASCICOLO 69

attraverso la Conferenza dei direttori nazionali degli armamenti.

In merito agli scambi di informazione con gli USA in materia nucleare, si svolgono già frequenti, periodiche consultazioni bilaterali a tutti i livelli. In tale ambito sono trattati temi della cooperazione multilaterale e bilaterale relativamente all'uso pacifico della energia nucleare.

In materia di cooperazione spaziale, nel corso della Conferenza dell'ESA tenutasi a Roma il 30 e 31 gennaio 1985, i Paesi europei membri dell'Agenzia hanno adottato due importanti Risoluzioni aventi per oggetto:

il varo di un programma decennale centrato su due elementi fondamentali: a) sviluppo del lanciatore « Ariane V » (costo globale circa 3.600 miliardi di lire); b) realizzazione di una piccola stazione orbitale di concezione italo-tedesca, « Columbus » (costo globale circa 3.600 miliardi di lire). Altri progetti sono stati approvati nei settori della meteorologia, telerilevamento, telecomunicazioni, microgravità, ricerca di base;

la decisione di accettare la proposta del Presidente Reagan di partecipare alla realizzazione di una stazione orbitale abitata, indicando nel « Columbus » l'elemento principale del contributo europeo e precisando che la collaborazione dovrà avvenire su un piano di « pari dignità ».

La Conferenza ha pertanto definito una strategia europea autonoma nel campo dei trasporti spaziali e dei voli orbitali, incoraggiando importanti momenti di collaborazione internazionale, quale quello che si va stabilendo con gli USA.

Quanto all'Italia, unanimi sono stati i riconoscimenti per aver proposto e saputo preparare una Conferenza decisiva per il futuro dell'ESA. L'importanza degli impegni assunti da parte italiana nei progetti « Columbus » e « Ariane V » pone le premesse per un ampliamento dei margini nella nostra influenza e capacità d'azione in un settore tecnologicamente strategico.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fioret

(27 giugno 1985)

MASCIADRI. — Ai Ministri degli affari esteri e della difesa. — Per conoscere la loro opinione e le iniziative dei loro Dicasteri in attuazione della Raccomandazione n. 416, sul rilancio dell'UEO, approvata dall'Assemblea dell'UEO il 5 dicembre 1984.

Nella Raccomandazione in esame l'Assemblea chiede, in particolare, al Consiglio dei ministri il potenziamento del Consiglio dei ministri, con particolare riguardo al Consiglio permanente (a questo proposito si chiede ai Paesi membri di costituire una rappresentanza permanente al Consiglio e di dare al segretario generale una maggiore capacità di iniziativa, in modo da assumere le responsabilità previste dall'articolo 8 del Trattato di Bruxelles modificato); di assicurare l'assistenza, il funzionamento e il potenziamento degli organi tecnici dell'UEO (Agenzia per il controllo degli armamenti e Comitato permanente per gli armamenti), affidando a questi organi nuovi compiti relativi alla sicurezza dell'Europa, con riferimento anche ad avvenimenti che si svolgono al di fuori dell'area di competenza dell'Alleanza atlantica, ai problemi del disarmo e al controllo degli armamenti, alla cooperarazione europea in materia di armamenti e ad una politica estera attiva per il miglioramento delle relazioni tra Est e Ovest; di concertare iniziative comuni per permettere la partecipazione dell'Europa ai negoziati internazionali sul disarmo e di sviluppare la cooperazione dell'UEO con gli altri Paesi europei membri dell'Alleanza atlantica, soprattutto nel settore della produzione in comune degli armamenti, nella prospettiva di una loro eventuale futura adesione all'UEO.

(4 - 01561)

(23 gennaio 1985)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro della difesa.

La Raccomandazione n. 416 adottata dall'Assemblea dell'UEO il 5 dicembre 1984 appare in perfetta sintonia con gli intendimenti del Governo, già manifestati con la approvazione della Dichiarazione di Roma del 27 ottobre 1984, cui hanno, come noto, aderito anche gli altri sei Paesi membri del-

FASCICOLO 69

l'Unione. I principi in essa espressi sono oggetto di attento esame da parte sia del Consiglio permanente che di un apposito gruppo di lavoro incaricato specificamente di individuare le soluzioni idonee all'assolvimento dei nuovi compiti e di indicare conseguentemente le ipotesi di riforma.

In quest'ottica è intendimento del Governo portare avanti il processo di rivitalizzazione dell'UEO, in maniera da assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati, che vanno dal rafforzamento della pace e della sicurezza alla progressiva integrazione dell'Europa attraverso, tra l'altro, una più stretta cooperazione tra i membri e le altre organizzazioni europee.

Tale processo, considerato il carattere indivisibile della sicurezza, dovrà naturalmente tener conto anche della difesa comune dell'insieme dei Paesi dell'Alleanza atlantica, che resta a fondamento della sicurezza europea.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri FIORET

(27 giugno 1985)

MASCIADRI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere la sua opinione e quella del suo Dicastero riguardo alla Risoluzione n. 836, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 31 gennaio 1985, sulla base di una relazione della Commissione politica (Doc. 5328) e di una relazione della Commissione economica (Doc. 5332), concernenti i rapporti tra Europa e Stati Uniti.

La Raccomandazione in esame, pur ribadendo l'importanza per l'Europa della collaborazione con gli Stati Uniti d'America sul piano politico ed economico, esprime preoccupazione per i crescenti contrasti di interesse nei rapporti economici tra i Paesi europei e gli Stati Uniti e, di conseguenza, lancia un appello agli Stati membri del Consiglio d'Europa e al Governo USA per un maggior coordinamento delle politiche economiche e di sviluppo, tale da incoraggiare gli accordi tra imprese americane ed europee al fine di migliorare la cooperazione tecnologica e di eliminare le misure protezionistiche.

L'Assemblea si propone, inoltre, di approfondire il dialogo parlamentare con gli Stati Uniti su questioni di comune interesse, con particolare riguardo ai rapporti tra Europa e Stati Uniti e ai rapporti Est-Ovest.

(4-01689)

(27 febbraio 1985)

RISPOSTA. — La Risoluzione n. 836, adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella seduta del 31 gennaio 1985, rispecchia posizioni condivise dal Governo italiano, che si è pronunciato in termini analoghi a quelli esposti nella Risoluzione medesima. Non si è mancato, ad esempio, di rappresentare alle competenti istanze del Consiglio d'Europa l'apprezzamento italiano per la partecipazione di una delegazione parlamentare bipartitica degli Stati Uniti alla prima Conferenza di Strasburgo sulla democrazia parlamentare, così come si è manifestato compiacimento per la ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Unione Sovietica, da cui si auspica possano derivare concreti sviluppi sul piano della distensione e per il conseguimento degli obiettivi indicati nella Risoluzione n. 836.

Analogamente si condivide l'aspirazione a sostenere, ovunque nel mondo, le forze politiche che operano per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dei principi cui si ispirano le democrazie pluraliste. In questa ottica, si valuta positivamente anche la decisione di organizzare nel 1985 una visita di studio negli Stati Uniti alla quale partecipi una delegazione dell'Assemblea, con l'intendimento di approfondire il dialogo con i parlamentari e l'amministrazione degli Stati Uniti.

Nella prospettiva di un approfondimento della conoscenza reciproca, non sfugge la preminente rilevanza che l'incremento dei contatti riveste in un mondo in cui si manifesta l'esigenza di verificare e confrontare dal vivo, attraverso un dialogo personale e costante, le notizie diffuse dai mass media.

Per quanto riguarda i rapporti economici, si sono in effetti venute a creare fra i due principali protagonisti del commercio inter-

Fascicolo 69

nazionale, gli Stati Uniti e la Comunità economica europea, aree di frizione, specie nei settori resi più sensibili dalla congiuntura. Oltre a ciò, esistono problemi di incomprensione da parte americana circa il funzionamento dei meccanismi comunitari, in particolare nel campo agricolo. Tali temi vanno affrontati con assidui contatti e una concertazione che permetta di meglio illustrare le rispettive posizioni ed interessi.

Accanto a questa problematica, vi è anche quella della pressione esercitata sull'amministrazione americana da parte di vari settori produttivi per l'adozione di misure protezionistiche, che ovviamente suscitano i timori e le ritorsioni da parte dell'Europa. La Comunità è costantemente impegnata a sollecitare le autorità americane a resistere a tali spinte, sottolineando i gravi rischi di una involuzione su questa via e richiamando i principi sottoscritti nei vari fori internazionali per una corretta applicazione delle intese raggiunte sotto il profilo della normativa e della pratica del commercio internazionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fioret

(27 giugno 1985)

MITROTTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle finanze ed al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. — Premesso:

che la legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, aveva prorogato i contratti stipulati dalle pubbliche Amministrazioni in virtù della legge 1° giugno 1977, n. 285;

che l'articolo 26-bis del precitato decreto-legge, così come convertito dalla legge n. 33 del 1980 così recitava: « ...la residua durata dei progetti specifici è utilizzata precipuamente per l'attività di formazione dei giovani »;

che l'anzidetta statuizione veniva modificata dal decreto-legge del 21 giugno 1980, n. 268;

che l'articolo 1 di detto decreto-legge, modificativo della preesistente legislazione, così affermava: « Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti, a tempo pieno, ad una attività lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione »;

che l'articolo 26-bis introdotto dalla legge n. 33 del 1980 era stato concepito dal legislatore in virtù di una ratio che prevedeva, per il periodo di proroga, l'impiego dei giovani, assunti come sopra, in una attività lavorativa parziale;

che il decreto-legge n. 268 del 1980 modificava nella sostanza una situazione siffatta in quanto inseriva gli istanti in un'attività lavorativa, sia pure a tempo determinato, di 6 ore quotidiane;

che l'Ufficio tecnico erariale di Bari, per il periodo decorso dal 1º marzo al 30 giugno 1980, effettuava una ritenuta pari al 30 per cento (siccome per l'anno di formazione lavoro) dello stipendio base laddove detti dipendenti avevano prestato servizio a tempo pieno e cioè continuativamente per 6 ore al giorno;

che detta trattenuta, in via di principio e di fatto, deve ritenersi illegittima anche in presenza di una nota dell'Intendenza di finanza del 7 luglio 1980, con la quale si eccepiva che il ridetto personale nel periodo di proroga avrebbe dovuto godere « del trattamento economico intero »;

che il periodo di proroga dei contratti deve intendersi unitario, e cioè dal 1º marzo al 31 dicembre 1980;

che la Presidenza del Consiglio-Dipartimento funzione pubblica — con nota numero 34208 dell'8 aprile 1983, in risposta ad un analogo quesito, ha definitivamente chiarito che il trattamento economico « intero » deve essere corrisposto in presenza di un'attività lavorativa pari a 6 ore giornaliere,

l'interrogante chiede di conoscere quali disposizioni urgenti si intenda impartire al fine di riconoscere agli aventi diritto il saldo delle competenze maturate e non percepite per le anomale determinazioni dell'Ufficio tecnico erariale di Bari nel periodo decorso dal 1º marzo al 30 giugno 1980.

(4 - 01346)

(8 novembre 1984)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 69

RISPOSTA. — Si risponde, per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

I contratti di lavoro a cui Ella si riferisce stabilivano tutti — atteso il disposto dell'articolo 26, comma ultimo, della legge n. 285 del 1977 — una riduzione del 30 per cento delle spettanze mensili, in relazione alla minore durata dell'orario di servizio.

Questi contratti sarebbero dovuti scadere fra il 18 febbraio e il 30 marzo 1980, ma furono prorogati, in un primo tempo, al 31 marzo 1980, in base all'articolo 26, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633,e poi al 30 giugno 1980, in virtù della modifica apportata a tale disposizione dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33.

Occorre sottolineare che quest'ultima norma prevedeva soltanto una mera proroga dei contratti stessi e, quindi, modificava solo la data di scadenza, lasciandone immutati tutti gli altri elementi, fra cui, in particolare, quelli concernenti la durata della prestazione lavorativa e la misura della correlativa retribuzione.

Pertanto appare pienamente giustificato l'operato dell'Ufficio tecnico erariale di Bari, il quale ritenne che, per l'attività lavorativa prestata sulla base dei contratti prorogati fino al 30 giugno 1980, si dovesse continuare a corrispondere agli interessati lo stipendio con la riduzione del 30 per cento.

Successivamente, però, entrò in vigore il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 268, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 439, il quale, nel prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre 1980 i contratti già scaduti o che venivano a scadenza entro tale data, dispose che nel nuovo periodo di proroga i giovani dovevano essere addetti ad una attività lavorativa a tempo pieno.

Poichè questa disposizione non si limitava — come quella contenuta nella già menzionata legge di conversione n. 33 del 1980 — a modificare solo la data di scadenza dei contratti, ma ne mutava anche il contenuto nel senso che il personale in questione doveva essere utilizzato, nel nuovo periodo di proroga, a tempo pieno, ne conseguiva logicamente che dalla data di inizio di tale periodo, e cioè dal 1º luglio 1980, il personale interessato non poteva che avere diritto all'intera retribuzione.

In tal senso appunto furono impartite le necessarie disposizioni agli Uffici tecnici erariali, ove gli interessati prestavano servizio.

> Il Ministro delle finanze VISENTINI

(21 giugno 1985)

MURMURA. — Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione. — Per conoscere lo spirito della collaborazione nonchè le norme praticate tra lo Stato italiano e la Scuola germanica di Roma ai fini dell'ammissione e della selezione dei frequentanti detto istituto scolastico, presso il quale non dovrebbero essere consentite discriminazioni di sorta, che, purtroppo, avvengono.

(4 - 01692)

(28 febbraio 1985)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministero della pubblica istruzione. Il funzionamento delle scuole tedesche in Italia è regolato dalla legge 19 maggio 1975, n. 181, che ha ratificato lo scambio di note intercorso il 2 aprile 1974 tra il Governo italiano e quello germanico per l'approvazione di un articolato memorandum sul riconoscimento degli studi e dei titoli conseguiti in tali scuole.

Nel memorandum viene affermato il principio che le scuole tedesche in Italia debbono essere « scuole d'incontro » e che tale principio deve essere attuato « non soltanto nella composizione delle classi, bensì anche nella collaborazione interdisciplinare tra docenti delle due nazionalità e nella valutazione di metodi e di contenuti di programmi ».

Per quanto riguarda, in particolare, la Scuola germanica di Roma, gli allievi risultano attualmente per il 50 per cento di nazionalità tedesca, per il 40 per cento di nazionalità italiana e per il 10 per cento di altra nazionalità. Non vi sono norme speciali di ammissione, essendo richieste solo la residenza dei genitori a Roma e la perfetta conoscenza della lingua tedesca. Una selezione di fatto avviene successivamente nel corso degli studi, essendo richiesto agli allievi, ol-

FASCICOLO 69

tre al bilinguismo, un costante e severo impegno applicativo.

Al punto 11 del memorandum è previsto che due volte l'anno, da parte italiana, sia effettuata una ispezione allo scopo di accertare l'esatta applicazione delle norme di riconoscimento, nello stesso contenute. A tal fine, ogni anno il Ministero della pubblica istruzione nomina un ispettore centrale con il compito di riferire sugli esiti delle visite effettuate. Non risulta a tutt'oggi che vi siano stati casi di discriminazione nella selezione dei frequentanti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Fioret

(27 giugno 1985)

NERI. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — In relazione alle notizie di fonte governativa secondo le quali l'azienda « Alluminio Italia » è intenzionata a realizzare una sezione per matrici in provincia di Bolzano:

attesa la viva preoccupazione destata fra la popolazione feltrina circa l'intenzione di realizzare il suddetto insediamento in località diversa da Feltre, in quanto ciò è nettamente contrastante con le assicurazioni e gli impegni assunti in prima istanza dai dirigenti nazionali dell'azienda;

ritenuta estremamente grave una tale scelta, in quanto porterebbe un ulteriore duro colpo ai livelli occupazionali, già compromessi dai processi di ristrutturazione in atto presso l'« Alluminio Italia » e nelle altre realtà produttive;

considerato che una seria politica di sviluppo non deve penalizzare una unità produttiva ed un settore che nel feltrino posseggono una seria tradizione ed un patrimonio tecnologico ed umano di indubbie capacità,

l'interrogante chiede al Ministro:

- a) se la preoccupante notizia sopra esposta corrisponda a verità;
- b) in caso affermativo, se non ritenga doveroso e indispensabile, prima di dare attuazione ad una realizzazione che punirebbe i lavoratori feltrini, con chiaro spregio delle promesse e delle assicurazioni prece-

dentemente assunte dai responsabili della azienda, promuovere un incontro presso il suo Ministero con la direzione della MCS al fine di discutere in modo approfondito il problema e quindi ricercare le opportune e definitive soluzioni.

(4 - 01427)

(11 dicembre 1984)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue sulla base di notizie fornite dall'EFIM.

L'agigornamento del piano alluminio, che ha ricevuto il consenso delle organizzazioni sindacali e che sarà esaminato prossimamente dal CIPI per la definitiva approvazione, prevede, per quanto concerne l'attività di estrusione svolta nello stabilimento di Feltre, il mantenimento dell'attuale numero di presse (quattro), di cui due, ormai obsolete, verranno sostituite con altrettante di potenza superiore e precisamente una da 1.600 tonnellate e una da 2.500 tonnellate.

In tal modo la struttura industriale di Feltre verrà ammodernata, potenziata e specializzata con una capacità produttiva a regime di 26.000 tonellate di estrusi (contro le 18.000 tonnellate attuali) in leghe tenere, essenzialmente destinati al mercato dell'edilizia (serie standards).

Nell'estrusione, inoltre, sono stati previsti un impianto di anodizzazione, ove non si realizzassero accordi produttivi con un imprenditore della zona, ed una officina per la produzione di serramenti *standard*.

Per quanto riguarda la laminazione, è previsto che il laminatoio a freddo resti in funzione almeno fino al 1990, con gli interventi necessari, mentre il piano del 1982 ne prevedeva la chiusura.

In seguito all'adozione delle cennate misure l'occupazione non varierà significativamente rispetto alle 370 unità attuali.

Di conseguenza si è ritenuto più opportuno, come concordato con le organizzazioni sindacali, localizzare a Rovereto (Trento) la prevista nuova iniziativa per la produzione di matrici da estrusione che sarà realizzata in *joint venture* con la società olandese Almax.

Tale localizzazione risponde all'esigenza di creare attività sostitutive per dare occu-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 69

pazione a parte del personale dello stabilimento di alluminio primario di Mori, fermato nel 1983 per obsolescenza.

Il Ministro delle partecipazioni statali

DARIDA

(18 giugno 1985)

PALUMBO. — Al Ministro dei trasporti. — Premesso:

che l'aereo Reggio Calabria-Roma delle 7,15 del 16 marzo 1985 ha anticipato la partenza senza che di ciò fosse stata data notizia ai passeggeri in lista;

che alcuni di essi, pur essendosi presentati nei tempi previsti per l'imbarco, non sono quindi riusciti a partire;

che, in base a notizie riportate dalla stampa locale, la ragione di tale partenza anticipata dovrebbe rinvenirsi nello sciopero dei vigili del fuoco preannunciato per le ore 8, il che avrebbe indotto i responsabili del volo a non tenere conto dell'orario ufficiale;

che, tuttavia, l'aereo alle ore 6,50 cra ancora sul piazzale di sosta e quindi sarebbe stato possibile l'imbarco di altri passeggeri in quel momento presenti, che sono stati invece rifiutati;

che i passeggeri interessati hanno preannunziato l'intenzione di esperire apposite iniziative giudiziarie per conseguire il risarcimento dei danni subìti,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati a carico dei responsabili del disservizio, anche al fine di evitare che in futuro abbiano a ripetersi simili incresciosi episodi che penalizzano e scoraggiano l'utenza dell'area dello Stretto. (4-01820)

(3 aprile 1985)

RISPOSTA. — Il giorno 15 marzo 1985 il volo BM-315, in partenza da Reggio Calabria alle ore 7,10, è stato anticipato alle ore 6,40 per consentire l'arrivo a Fiumicino prima che avesse inizio uno sciopero dei vigili del fuoco, previsto dalle ore 8 alle ore 14.

Poichè lo stesso scalo di Reggio ne aveva avuto conferma solo alle ore 23 della sera precedente alla partenza, non è stato possibile informare tempestivamente i passeggeri prenotati.

Per quanto riguarda il rifiuto di far salire dei passeggeri durante l'attesa dell'aeromobile sul piazzale di sosta, protrattasi fino alle ore 6,50, si deve segnalare che durante la fase di esecuzione dei necessari adempimenti tecnici che precedono il decollo è, comunque, esclusa ogni modifica del carico dell'aeromobile.

> Il Ministro dei trasporti SIGNORILE

(19 giugno 1985)

RIGGIO. — Al Ministro dei trasporti. — Per sapere:

quali siano i criteri e le considerazioni che sono alla base dell'applicazione delle tariffe aeree ridotte;

come possa giustificarsi il fatto che sulla linea Milano-Roma l'Alitalia è stata autorizzata a praticare tariffa ridotta per ben 9 voli, e precisamente quelli delle 9,50, 10,10, 10,20, 12,10, 12,20, 12,55, 14,50, 19,25 e 22,40, e sulla linea Roma-Milano per altri 8 voli, e cioè quelli delle 9,30, 10,20, 10,55, 11,20, 13,00, 17,40, 21,45 e 21,50, mentre, di contro, sulla linea Palermo-Roma si applica la tariffa ridotta solo per il volo delle ore 20 e su quella Roma-Palermo solo per il volo delle ore 21,45;

se, in considerazione di quanto sopra esposto, il Ministro non ravvisi una pesante penalizzazione per la sola Sicilia, la cui economia è ben lontana dal raggiungere i livelli di quella lombarda, per non parlare dei livelli di reddito.

Il proseguire su questa linea di condotta, assolutamente inaccettabile, significa voler continuare a penalizzare non soltanto i siciliani, ma quanti vogliono recarsi in Sicilia: a suffragare ciò basti considerare la vistosa diminuzione del flusso turistico, dato che per una famiglia di 4 persone andare e tornare da Roma a Palermo costa ben 1 milione di lire, per non parlare degli spostamenti da Milano o da Torino per la Sicilia.

Fascicolo 69

Alla Sicilia non si applica non solo la tariffa speciale in vigore per la Sardegna, con la discutibile dissertazione « sulla insularità e perifericità », ma neanche la tariffa agevolata per alcuni voli.

L'interrogante chiede, pertanto, al Ministro fino a quando questa assurda politica discriminatoria nei confronti della Sicilia deve durare e se non sia finalmente giunto il momento di estendere ad essa i trattamenti fino ad oggi riservati soltanto ad altre zone del Paese.

(4 - 01390)

(20 novembre 1984)

RISPOSTA. — I criteri e le motivazioni che sono alla base delle tariffe aeree ridotte trovano una loro ragione d'essere nel fatto che favoriscono contemporaneamente l'utente del trasporto aereo e il vettore.

Infatti, le considerazioni e le giustificazioni che permettono di autorizzare, su determinate linee, tariffe ridotte rispetto a quelle normali sono di ordine sociale, ovvero operative ed economiche, se non commerciali. A titolo esemplificativo, possono farsi rientrare nel primo caso le tariffe ridotte da e per la Sardegna in considerazione della sua effettiva insularità; nel secondo tutte quelle tariffe che vengono praticate per i voli e per le giornate in cui il velivolo avrebbe un coefficiente occupazionale molto ridotto, come, ad esempio, le riduzioni notturne e festive (tariffe dette « nastro verde »).

Ciò premesso, si precisa che tra Roma e Milano esiste attualmente un solo collegamento giornaliero nazionale a tariffa ridotta « nastro verde » e cioè il volo Milano-Roma delle 22,40 ed il volo Roma-Milano delle 21,50.

Gli altri voli a tariffa ridotta « nastro verde » sono costituiti, sulla direttrice Milano-Roma, da 6 voli intercontinentali, che operano da Malpensa, e 2 voli internazionali (europei), che operano da Linate; sulla direttrice Roma-Milano, da 5 voli intercontinentali, operanti su Malpensa, e da 2 voli internazionali (europei), operanti su Linate.

Il numero effettivo di frequenze settimanali — e, in sostanza, disponibili per il pubblico, considerato che i voli non nazionali non hanno frequenza giornaliera — è distribuito come appresso:

sulla direttiva Milano-Roma:
voli intercontinentali 10,
voli internazionali 11,
voli nazionali 7;
sulla direttrice Roma-Milano:
voli intercontinentali 9,
voli internazionali 11,
voli nazionali 7.

Peraltro, va considerato che i voli intercontinentali in particolare sono effettuati in orari poco utili per l'utenza, la quale, per di più, è gravata da oneri aggiuntivi rispetto ai passeggeri che utilizzano i servizi strettamente nazionali.

Infatti, per questi ultimi, i tempi limite di accettazione sono di 25 minuti e l'accettazione stessa e l'imbarco vengono effettuati nella aerostazione nazionale. Invece, i passeggeri che viaggiano da Roma a Milano utilizzando voli internazionali o intercontinentali hanno tempi limite di accettazione rispettivamente di 30 minuti e di 40 minuti.

Inoltre, la relativa accettazione viene effettuata nell'aerostazione nazionale, ma l'imbarco avviene nell'aerostazione internazionale e i passeggeri sono sottoposti ai controlli di polizia di frontiera.

È pertanto evidente il notevole maggior disagio subìto dall'utenza in tali due ultime fattispecie, considerato anche che i suddetti tempi limite sono estremamente teorici, tanto è vero che il controllo di polizia di frontiera, per le lunghe file spesso esistenti, consiglia al passeggero avveduto una presentazione all'accettazione largamente anticipata.

Non va, poì, trascurato il fatto che l'accesso dei passeggeri che, per andare da Roma a Milano e viceversa, utilizzano voli internazionali o intercontinentali, è stato consentito a tariffa ridotta « nastro verde » solo in considerazione del fatto che sulla tratta nazionale di detti voli esiste una larga disponibilità.

Si rileva, infine, che l'aeroporto di Malpensa si pone, rispetto a quello di Linate, in situazione ben più disagevole per il passeggero diretto alla città di Milano.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 69

D'altra parte, il tipo di servizio offerto al passeggero sui voli internazionali e intercontinentali non è comparabile con quello offerto sui voli strettamente domestici.

Per quanto riguarda la Sicilia in generale, va ricordato che essa è l'unica regione italiana che, a differenza di altre contraddistinte dallo stesso criterio della perifericità, possa godere di tariffe « nastro verde » su due aeroporti (Palermo e Catania).

Infine, in merito alle tariffe speciali in vigore per la Sardegna, che si sostanziano in uno sconto del 30 per cento rispetto alle tariffe di fascia per i viaggi tra Roma e Cagliari e tra Roma e Alghero, il principio che alla Sardegna vada riconosciuto un carattere di reale insularità, mentre la Sicilia è, sostanzialmente, una regione periferica, sembra non possa essere disconosciuto. È, comunque, impegno della Direzione generale dell'aviazione civile ricercare migliori soluzioni tariffarie per le utenze delle regioni meridionali estreme, e cioè la Sicilia, la Calabria e la Puglia, senza, tuttavia, far ricadere sul vettore oneri impropri.

> Il Ministro dei trasporti SIGNORILE

(29 giugno 1985)

RIGGIO. — Ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile. — Considerato:

che continuano i sequestri dei motopescherecci siciliani da parte delle autorità tunisine:

che ultimamente è stato sequestrato il peschereccio « Santa Rita » di Isola delle Femmine (Palermo) ed è stato scortato da motovedette tunisine nel porto di Biserta;

che il « Santa Rita » si trovava in acque internazionali, a 17 miglia da Capo Farina, si chiede di sapere come intendano intervenire per porre fine a questa assurda situazione e per assicurare la giusta tranquillità di lavoro ai pescatori siciliani, costretti a subire i soprusi della marina militare tunisina.

(4 - 01446)

(12 dicembre 1984)

RISPOSTA. — Il peschereccio « Santa Rita », già sequestrato dalle autorità tunisine, è stato liberato in occasione della visita a Tunisi dell'onorevole Presidente del Consiglio e dell'onorevole Ministro senza il pagamento di alcuna ammenda amministrativa.

Si rileva inoltre che, nel corso della stessa visita, è stato convenuto di costituire un gruppo di lavoro, composto dai rappresentanti di tutte le amministrazioni competenti dei rispettivi Paesi, che dovrebbe esaminare l'insieme delle questioni relative al settore della pesca ed in particolare quelle relative all'esercizio della pesca nel Canale di Sicilia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri RAFFAELLI

(20 giugno 1985)

RIGGIO. — Ai Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere se è vera la notizia che la Italtel di Villagrazia-Palermo intende ridurre di 650 unità l'organico e, in tal caso, come intendono intervenire per bloccare tale manovra, che danneggerebbe ulteriormente l'economia della zona e costituirebbe un ulteriore elemento di aggravamento della già tragica e drammatica situazione occupazionale della zona.

(4 - 01749)

(20 marzo 1985)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica, sulla base di notizie fornite dall'IRI, che nessun licenziamento per diminuire l'organico è mai stato effettuato dalla Italtel negli stabilimenti di Palermo-Villagrazia e Carini che occupano, rispettivamente, 1100 e 600 addetti.

In realtà, la diminuizione dell'organico è avvenuta a Palermo, come in tutte le altre sedi e stabilimenti Italtel, attraverso misure quali blocco del *turn-over*, prepensionamenti, mobilità intergruppo, eccetera, che per tutto il raggruppamento Italtel, da fine 1980 a fine 1984, hanno portato ad una diminuizione di 8459 unità, pari al 29,4 per cento

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 69

degli occupati a fine 1980. In confronto la diminuzione a Palermo è stata pari al 20,2 per cento (437 unità), quindi sensibilmente inferiore alla media nazionale.

È infatti politica dell'azienda salvaguardare l'occupazione nel Mezzogiorno, ferma restando la necessità di recuperare efficienza e competitività attraverso l'innovazione tecnologica.

L'innovazione tecnologica è, infatti, indispensabile per essere competitivi nel mercato delle telecomunicazioni e comporta trasformazioni sostanziali di prodotti, processi produttivi, numero e mix degli addetti: con i prodotti elettronici sono sufficienti in produzione 10/15 persone dove ne servivano 100 con l'elettromeccanica; aumentano i tecnici e gli specialisti e diventano più importanti le figure professionali che richiedono un'alta scolarità (ingegneri di sistema, analisti di software, esperti di progetto automatico, eccetera).

A questo proposito va precisato che l'Italtel ha assunto, negli anni 1983 e 1984, circa 400 neolaureati e diplomati, e ha investito, solo nel 1984, circa 19 miliardi di lire in formazione.

Circa l'80 per cento dei laureati assunti negli ultimi due anni operano nei laboratori di ricerca e sviluppo, alcuni dei quali (sistemi di energia, software per la commutazione pubblica numerica) hanno sede a Palermo, dove tutte le nuove assunzioni hanno riguardato la ricerca e lo sviluppo. In tutti gli stabilimenti Italtel del Mezzogiorno (Palermo, L'Aquila, Santa Maria Capua Vetere) gli addetti alla ricerca e sviluppo erano, a fine 1984, oltre 350, con un aumento del 44 per cento nel corso dell'anno (erano poco più di cento a fine 1980).

Il Ministro delle partecipazioni statali

DARIDA

(18 giugno 1985)

RIGGIO. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici. — Per sapere se sono a conoscenza che in un'altra scuola di Bagheria, in provincia di Palermo, vi è stato un altro crollo. Si tratta della scuola media di via Boccadifalco che è stata di-

chiarata inagibile per tutto il piano superiore per la caduta di intonaco dai soffitti, mentre rimangono inaccessibili ed inagibili i locali della presidenza e della sala dei professori.

Si chiede come i Ministri interrogati intendano provvedere sollecitamente per ripristinare tale plesso scolastico e ristrutturare le altre scuole di Bagheria che, pericolanti in più parti, rappresentano una costante minaccia alla incolumità di alunni e docenti.

(4 - 01778)

(27 marzo 1985)

RISPOSTA. — In merito alla questione rappresentata nella interrogazione indicata in oggetto, si desidera premettere che ogni competenza in materia di edilizia scolastica è, dalla vigente normativa, demandata agli enti locali.

Il provveditore agli studi di Palermo, al quale sono state richieste notizie, ha precisato preliminarmente che nella città di Bagheria, nella quale non esiste una via denominata Boccadifalco, la situazione edilizia non risulta assolutamente precaria, nè si è verificato alcun crollo.

Una caduta di intonaci si è, invece, avuta in alcuni locali della 42ª Scuola media statale di Palermo, ubicata in via Boccadifalco, ed ha reso inagibile il piano terra dell'edificio, di proprietà privata, dove trovavano gli uffici di segreteria, di presidenza e la sala dei professori.

L'evento ha comportato il trasferimento dei predetti uffici nel piano seminterrato dello stesso stabile ed il trasferimento di una classe nella sede della succursale.

Il provveditore agli studi ha subito interessato il commissario straordinario al comune di Palermo per gli interventi necessari a rendere nuovamente agibili i predetti locali.

Allo stato attuale risulta che sono in corso di ultimazione, a cura del proprietario dell'immobile, le riparazioni al soffitto ed all'impianto elettrico.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(13 giugno 1985)

1° Luglio 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 69

RIGGIO. — Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. — Premesso:

che l'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, ha sancito e reso esecutivo il principio della equiparazione di trattamento economico e di stato giuridico dei dirigenti statali e dei dirigenti parastatali;

che nel parastato esiste la questione degli appartenenti alla ex categoria direttiva (anteriore alla riforma della legge n. 70 del 1975) per i quali la legge n. 72 ha inteso emanare norme simili a quelle che già avevano disciplinato le corrispondenti situazioni nell'Amministrazione dello Stato,

si chiede di conoscere se si ritiene di procedere alla emanazione del previsto decreto (articolo 2, terzo comma, della legge n. 72 del 1985) disponendo contestualmente l'istituzione di un ruolo aggiuntivo ad esaurimento ove inquadrare gli ex direttivi.

È appena il caso di rilevare che trattasi di una categoria che ha svolto e svolge compiti di responsabilità con alta qualificazione professionale e che, grazie all'azione del Ministero, si avvia ad uscire dalla emarginazione ed è, pertanto, meritevole di un urgente e giusto provvedimento.

(4 - 01914)

(22 maggio 1985)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che a cura del Dipartimento della funzione pubblica si sta procedendo ad un'accurata analisi di tutti gli elementi conoscitivi ai fini della predisposizione dello schema di provvedimento che dovrà fissare i criteri volti ad armonizzare, per il personale dirigenziale di cui all'articolo 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la nuova disciplina a quella preesistente.

Ai sensi di quanto prescrive l'articolo 2, terzo comma, della legge 8 marzo 1985, numero 72 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2) su tale schema dovrà poi essere acquisito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Per quanto concerne inoltre la questione relativa all'istituzione, nel parastato, di un ruolo ad esaurimento in analogia a quanto previsto per il personale statale dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, va rilevato che la stessa non potrà essere risolta nell'ambito dell'emanando provvedimento, attesa la sua natura dichiaratamente regolamentare, in quanto a sanzionare la istituzione di tale ruolo potrà essere soltanto un atto legislativo avente valore di fonte primaria.

Si ritiene pertanto che la soluzione del problema di cui trattasi possa essere ricercata nell'ambito delle linee normative che la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati sta elaborando sulla base del disegno di legge delega, atto Camera n. 1820, di iniziativa governativa, e dell'abbinata proposta parlamentare dell'onorevole Ferrari (atto Camera n. 559), concernenti la rideterminazione delle funzioni dirigenziali.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica

GASPARI

(20 giugno 1985)

RUSSO. — Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica. — Per conoscere se risponde a verità che i suoi uffici avrebbero impartito ai vari Ministeri una illegittima direttiva in base alla quale le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per titoli ed esami di accesso alla dirigenza, previsti dagli articoli 6 e 8 della legge n. 301 del 1984, verranno costituite in palese contrasto con le norme che disciplinano la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici. Questi, infatti, proprio perchè pubblici, devono essere espletati da commissioni che siano in grado di assicurare la par condicio tra candidati esterni e candidati interni e, quindi, devono essere formate secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Fascicolo 69

Al riguardo sembra opportuno precisare che la legge n. 301 del 1984 contempla, fra l'altro, ai fini dell'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego, tre tipi di procedure concorsuali, e precisamente:

- 1) concorso speciale per esami riservato agli impiegati della stessa Amministrazione cui il concorso si riferisce (articolo 2);
- 2) corso-concorso aperto a tutti i funzionari dello Stato (articolo 3);
- 3) concorso pubblico per titoli ed esami, aperto a tutti coloro, anche estranei all'Amministrazione interessata, che siano in possesso di determinati requisiti (articoli 6 e 8).

Per ciascuno dei due concorsi indicati sub 1) e sub 2), rispettivamente gli articoli 2 e 3 della legge dettano una composizione speciale della commissione giudicatrice, di tre membri ognuna, adeguata alle peculiarità del tipo di concorso, perchè per quello sub 1), cui possono accedere solo candidati interni all'Amministrazione interessata, l'articolo 2, quarto comma, della legge n. 301 prevede che essa sia formata con la maggioranza di componenti interni all'Amministrazione, mentre per quello sub 2), aperto a tutti i funzionari dello Stato, un solo membro su tre appartiene all'Amministrazione interessata (articolo 3 della legge n. 301).

Quanto al concorso pubblico, invece, non è prevista alcuna speciale composizione della commissione giudicatrice, nè vi è nell'articolo 8, che disciplina le modalità del concorso, alcun rinvio nè all'articolo 2, nè all'articolo 3, dal che risulta evidente che il legislatore ha voluto che l'organo collegiale giudicante venisse formato secondo quanto previsto dalla normativa generale dettata per i concorsi pubblici, e cioè dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Vero è che questa disposizione venne emanata quando l'accesso dall'esterno (cioè per concorso pubblico) era consentita solo per le qualifiche iniziali, ma, una volta che la legge n. 301 del 1984 ha previsto la possibilità di accesso dall'esterno anche nelle qualifiche iniziali della carriera dirigenziale, l'unica norma applicabile alla composizione delle commissioni giudicatrici, identica essendo la natura pubblica del nuovo tipo di concorso, è certamente quella che risponde alla medesima *ratio* ispiratrice dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 1957, n. 686.

Quest'ultima disposizione assicura una struttura composita della commissione di cinque membri, di cui solo due possono appartenere all'Amministrazione interessata, essendosi voluto così escludere, in omaggio al principio di imparzialità, che i risultati di un concorso pubblico, cioè aperto a tutti coloro che siano in possesso di certi requisiti, possano essere condizionati da una maggioranza di membri interni all'Amimnistrazione interessata.

La direttiva impartita dal Ministro della funzione pubblica ai Ministeri, di far espletare i concorsi pubblici di accesso alla dirigenza da commissioni formate secondo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 2 esclusivamente per i concorsi interni, è quindi palesemente in contrasto con la normativa vigente, perchè tende a frustrare le finalità della legge n. 301 che vuole porre su di un piano di parità candidati interni ed esterni.

Tale illegittima direttiva produrrà, altresì, l'effetto di far svolgere questi concorsi in un clima di sospetto, alimentato dalla preoccupazione che si sia voluto in questo modo favorire i candidati interni, nel mentre porterà a far travolgere i risultati da probabili impugnative in sede giurisdizionale, per irregolare composizione delle commissioni giudicatrici.

È comunque appena il caso di considerare che se la legge n. 301 avesse previsto che anche per i concorsi pubblici di accesso alla dirigenza le commissioni dovessero formarsi come per i concorsi interni, e cioè con la prevalenza di componenti appartenenti alla stessa Amministrazione, essa sarebbe stata palesemente incostituzionale per violazione del principio di imparzialità (articolo 97 della Costituzione) risultando in questo modo favoriti i candidati interni.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali iniziative il Ministro intenda assumere per far costituire secondo legge le commissioni, in conformità di quanto previsto

Fascicolo 69

dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957.

(4 - 01845)

(16 aprile 1985)

RISPOSTA. — Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, con la quale la signoria vostra onorevole prospetta l'illegittimità dell'interpretazione data dal Dipartimento della funzione pubblica agli articoli 6 e 8 della legge 10 luglio 1984, numero 301, per quanto concerne la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza.

Al riguardo si comunica quanto segue.

Come è noto, gli articoli 6 e 8 della citata legge n. 301 del 1984, nel disciplinare i concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza, non hanno espressamente previsto come debbano essere composte le commissioni giudicatrici.

Ciò premesso, il Dipartimento della funzione pubblica, di fronte alle richieste di chiarimento avanzate da talune Amministrazioni dello Stato, ha ritenuto che l'asserita lacuna possa essere colmata col ricorso all'estensione analogica del tipo di commissione previsto dall'articolo 2 della stessa legge per il concorso speciale, concorso che, quanto ai meccanismi di selezione, non appare dissimile dal concorso pubblico in questione.

A tale determinazione il Dipartimento della funzione pubblica è pervenuto dopo avere considerato che al caso in esame non possa d'altra parte essere applicata la normativa generale prevista per l'accesso alle soppresse carriere direttive dello Stato (ex articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686), ciò per le seguenti ragioni:

- a) non trascurabilità della differenza che intercorre tra l'accesso alla qualifica iniziale dell'ex carriera direttiva e l'accesso alla qualifica di primo dirigente;
- b) carattere speciale della normativa prevista dalla citata legge n. 301, finalizzata ad una soluzione organica dei problemi inerenti all'accesso alle qualifiche dirigenziali nella attuale situazione delle Amministrazioni statali.

Va comunque rilevato che sulla questione di cui trattasi dovrà quanto prima pronunciarsi la sezione di controllo della Corte dei conti, investita della decisione riguardante la registrazione dei relativi provvedimenti formali.

> Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica GASPARI

(20 giugno 1985)

SALVATO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Premesso:

che appare sconcertante l'ordine di prelievo del Tribunale dei minori di Napoli senza notificazione di alcun genere e a distanza di circa 15 mesi dall'inizio dell'istruttoria — dall'abitazione dei signori De Simone-Gentile di un bambino affidato di fatto ad essi dalla madre signora Ciullo;

che il piccolo è stato allevato fin dai primi mesi dai coniugi De Simone-Gentile e che tra essi e il minore si è instaurato un valido rapporto affettivo;

che questo affido di fatto è avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184;

che era obbligo del Tribunale di informare i coniugi suddetti sia dell'esistenza di un decreto di adottabilità, sia della necessità di fare le richieste opportune per ottenere l'affido preadottivo;

che la lesività del provvedimento è altresì rilevabile dall'atteggiamento del Tribunale, che avrebbe a suo tempo, ai sensi dell'articolo 330 e seguenti, potuto ordinare l'immediato trasferimento del minore ad altra coppia o istituto impedendo che si consolidassero rapporti di affetto;

che questo non è il primo caso in cui, tra l'altro, si dichiara una inidoneità (peraltro non dimostrata) in base a criteri molto discutibili, quali il reddito o l'abitazione,

si chiede di conoscere:

- a) lo stato di applicazione della legislazione sull'adozione nel distretto napoletano;
- b) se si intende aprire un'indagine tesa a far chiarezza, vista l'attenzione con cui

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 69

a questa materia guardano quanti sono interessati ai diritti dei minori.

(4 - 01723)

(7 marzo 1985)

RISPOSTA. — In merito al contenuto della interrogazione il presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli ha precisato che « il minore Francesco Ciullo, nato a Benevento il 19 settembre 1982, fu segnalato dall'ufficiale di Stato civile di quel comune a seguito di richiesta, fatta dal Tribunale a tutti i comuni inclusi nel territorio di sua competenza, di segnalare i nominativi dei neonati riconosciuti dalla sola madre, essendosi accertato che i minori in tale stato sono quelli che costituiscono, nella realtà campana, oggetto di un allarmante, ignobile traffico »; che, « in conseguenza delle segnalazioni ricevute e decorso il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 184 del 1983, il Tribunale diede inizio a numerosi procedimenti per la dichiarazione di adottabilità nell'interesse dei minori riconosciuti dalla sola madre che avevano pochi mesi di vita e che risultavano affidati a coppie di coniugi senza prole, specie se residenti in luoghi lontani dalla residenza materna, tanto da far ritenere difficilmente ipotizzabile la continuazione di uno stabile rapporto madrefiglio ».

In base a tali principi venne dunque aperta la procedura di adottabilità anche per il piccolo Francesco, essendo risultato, dalle indagini svolte, che « l'affidamento era il frutto della volontà inequivoca dell'affidatario De Simone di procurarsi un neonato al fine di adottarlo e della Ciullo di liberarsi in via definitiva del figlio malgrado sapesse », come esplicitamente ha ammesso, « che si tratta di gente più in basso di me, ma quelli mi sono trovata per aiutarmi ».

« Nel corso d'istruzione si accertava altresì che fin dall'inizio dell'affidamento ai coniugi De Simone, la Ciullo non aveva avuto nessun rapporto con il figlio tant'è che il nonno aveva dichiarato che la nuora si allontanava da casa solo per fare la spesa ed il completo disinteresse della donna nei confronti del piccolo Francesco trovò conferma nel fatto che la Ciullo non si curò di appro-

fondire il tenore del decreto di adottabilità notificatole, omettendo di munirsi della prescritta difesa tecnica e, quel che più conta, omettendo di comunicarne la esistenza ai coniugi De Simone, che sicuramente, se tempestivamente informati, si sarebbero rivolti ad un legale.

Fu così che l'opposizione irrituale della Ciullo contro il decreto del Tribunale in data 28 maggio 1984, emesso sulla base di una manifesta delega educativa globale attuata dalla Ciullo senza verifica alcuna delle condizioni di allevamento del figlio, venne rigettata.

Divenuto definitivo il decreto di adottabilità (per tale definitività occorse notevole lasso di tempo essendosi dovuta eseguire per due volte la notifica del provvedimento ed attendere la decorrenza dei termini di legge) il Tribunale, come è solito fare in casi delicati come quello di cui trattasi, ha a lungo ponderato la decisione più rispondente all'interesse del minore in un'ottica globale, che investiva anche il suo futuro sviluppo psico-fisico, pervenendo alla conclusione di dover disporre un accertamento tecnico diretto a stabilire se i coniugi De Simone potetevano essere ritenuti idonei a garantire un adeguato sviluppo fisico e psichico del bambino loro affidato e se il minore avrebbe subito danno grave qualora fosse stato allontanato dagli affidatari di fatto.

Esperiti due colloqui con i coniugi De Simone ed il bambino, gli esperti incaricati, un sociologo ed una psicologa, componenti privati del Tribunale, concludevano di non poter affermare che i coniugi De Simone sarebbero stati in grado di garantire uno sviluppo armonico del minore nel futuro, data la estrema semplicità della loro preparazione pedagogica e di poter escludere che un trauma irriversibile potesse derivare al minore dall'allontanamento dal nucleo familiare nel quale era inserito.

Pertanto, a seguito di nuova riunione, il Collegio decise l'allontanamento del piccolo Ciullo dagli affidatari di fatto ed il suo ricovero in struttura idonea, considerata la sua età.

FASCICOLO 69

Dopo soli due giorni di permanenza in tale struttura il piccolo Francesco è stato dato in affidamento preadottivo ad una delle numerose coppie di coniugi che avevano presentato domanda di adozione e che risultava professionalmente qualificata ad accoglierlo e ad allevarlo convenientemente.

L'opportunità della scelta fatta ha trovato conferma nel constatato perfetto inserimento del piccolo nella nuova famiglia, senza segni di trauma per il breve ricovero e per il precedente periodo di affidamento ai De Simone.

Va notato che l'allontanamento del minore dagli affidatari non fu disposto appena il Tribunale venne a conoscenza del caso, perchè prevalse la tesi di intervenire solo quando la situazione di abbandono fosse stata definitivamente accertata, per lasciare alla madre naturale, che ne aveva manifestata la volontà, di riprendersi il figlio e perchè in ossequio al disposto dell'articolo 1 della leg ge 4 maggio 1983, n. 184, si curò di indurre, con lunghi colloqui, il suocero della Ciullo ad accettare in casa il bambino.

Tali aspettative e tentativi, risultati vani, hanno richiesto l'impegno dei necessari tempi tecnici, avendo il Tribunale sperato pervenire ad una soluzione ottimale del caso evitando per il minore il trauma di un doppio passaggio ».

Tanto premesso infatti lo stesso presidente del Tribunale per i minorenni osserva, fra l'altro, che:

- 1) « nessuna notificazione andava fatta ai coniugi De Simone del procedimento per dichiarazione dello stato di adottabilità in corso per il minore Ciullo e del decreto che ne dichiarava la adottabilità, non riconoscendo la legge n. 184 del 1983 nessuna veste giuridica all'affidatario di fatto, tant'è che l'articolo 15, comma terzo, di detta legge, nella elencazione tassativa delle parti a cui il decreto è notificato non comprende l'affidatario, ma solo il pubblico ministero, i genitori, i parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore ed il tutore.
- 2) Il fatto che il Ciullo sia stato allevato dai coniugi De Simone fin dalla nascita con

instaurazione di un valido rapporto affettivo, sarebbe irrilevante se si volesse applicare rigorosamente la legge regolante la materia, legge chiaramente tesa ad impedire la legalizzazione di situazioni di fatto consolidatesi nel tempo.

Tuttavia il Tribunale, rendendosi ben conto delle gravi implicazioni umane che l'istituto dell'adozione comporta anche per quanto riguarda i coniugi affidatari, ha più volte fatto luogo all'adozione anche in tali casi, ma tenendo sempre conto, in primo luogo, degli interessi del minore, tra cui ha ritenuto ovviamente preminente quello di venire inserito in una famiglia idonea ad assicurargli una normale crescita sotto il profilo sia morale che materiale e tale non è risultata, a seguito di approfondite indagini, la famiglia De Simone.

3) Il fatto che l'affido in esame sia avvenuto prima dell'entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, è circostanza che il legislatore stesso ha ritenuto giuridicamente irrilevante, altrimenti non si spiegherebbe perchè nè con la detta legge, nè successivamente, malgrado le sollecitazioni da più parti rivolte, si è avvertita la necessità di dettare in proposito norme di carattere transitorio, così come si è fatto per l'adozione internazionale.

A tale grave omissione il Tribunale ha, tuttavia, cercato di ovviare, ma solo ricorrendo le condizioni di cui al numero precedente (sicura idoneità della famiglia affidataria).

4) Si riconferma l'inesistenza di un obbligo del Tribunale per i minorenni di informare della pronunzia di un decreto di adottabilità i coniugi affidatari del minore, che versino in posizione di manifesta illegittimità.

Altrettanto può dirsi per quanto riguarda il preteso e giuridicamente inesistente obbligo di informare gli interessati della necessità di fare richiesta di affidamento preadottivo.

Potrebbe al più parlarsi di motivi di opportunità: che sicuramente non ricorrevano nel caso di specie.

La coppia De Simone fu infatti definita « di bassissimo livello culturale: fuori dai limiti della norma specialmente lui » dal-

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 69

l'équipe operante presso il Tribunale per i minorenni.

5) Sul lamentato mancato ricorso tempestivo a provvedimenti di trasferimento del minore ad altra coppia o istituto il Tribunale ritenne, nel dubbio circa l'esito del procedimento di adottabilità, di evitare al minore il sicuro trauma di più passaggi, prevedibilmente non di breve durata ».

Con particolare riferimento all'ultimo punto dell'interrogazione, la stessa autorità giudiziaria sottolinea, infine, come operando in una realtà estremamente difficile quel Tribunale abbia « sempre cercato di adottare provvedimenti improntati alla massima obiettività, basati su elementi di giudizio indiscutibili e scevri da ogni pregiudizio di classe », allargando le maglie di una legge (articolo 22, comma terzo) che focalizza le indagini sulle coppie aspiranti all'adozione non solo sulle attitudini ad educare il minore, sulla salute e sull'ambiente familiare, ma anche sulla situazione personale ed economica degli adottanti.

Sono stati pertanto dati in adozione minori « ad operatori ecologici, operai, portieri, tassisti, falegnami, calzolai, panettieri, contadini, ma trattavasi di coppie che pur essendo culturalmente modeste avevano disponibilità affettiva, capacità educativa ed avevano seguito le vie legali, percorrendo il lungo *iter* dei colloqui con magistrati e componenti privati del Tribunale, venendo accuratamente selezionati e, infine, accettando il bambino proposto e non scelto, non sempre neonato, a volte non bello e non sano.

Per le situazioni pregresse, cioè per affidi che si protraevano da anni e che erano stati regolarmente segnalati si è provveduto a disporre, sussistendone le condizioni di legge, l'adozione legittimante e si è fatto ricorso, in mancanza del requisito dell'età, all'istituto dell'adozione in casi particolari (articolo 44, lettera c); ma a tanto non si è ritenuto di poter pervenire per il caso Ciullo, nel rispetto di una precisa disposizione di legge, l'articolo 9, comma sesto ».

In conclusione lo stato di applicazione della legislazione sulla adozione nel distretto napoletano, quale emerge dalla esposizione del presidente del Tribunale per i minorenni e il provvedimento, di cui trattasi, adottato in piena conformità delle leggi dello Stato e nel preciso intento di arginare l'allarmante fenomeno del mercato dei bambini non sembrano legittimare particolari iniziative di competenza del Ministro della giustizia.

> Il Ministro di grazia e giustizia Martinazzoli

(26 giugno 1985)

SALVATO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Premesso che, nel corso di varie udienze del maxi-processo contro la camorra che si sta svolgendo a Napoli, più volte e da più parti sono emerse notizie di pestaggi sistematici compiuti su detenuti ristretti nel carcere di Poggioreale, l'interrogante chiede di sapere se si intende urgentemente aprire un'inchiesta tesa a far chiarezza e a colpire eventuali responsabili.

(4 - 01773)

(26 marzo 1985)

RISPOSTA. — La Direzione della casa circondariale di Poggioreale ha escluso, nel modo più categorico, che venga usata qualsiasi forma di intimidazione nei confronti dei detenuti ivi ospitati.

Si aggiunge che non sono pervenute alla competente Direzione generale del Ministero notizie di eventuali denunzie presentate dagli stessi detenuti epr violenze subite, nè tali denuncie risultano essere state presentate all'autorità giudiziaria, secondo quanto ha riferito la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, con nota del 10 maggio 1985.

Il Ministro di grazia e giustizia MARTINAZZOLI

(17 giugno 1985)